

VOLUME 2 - MODELLO D'INTERVENTO GENERALE

SOMMARIO

5. MODELLO D'INTERVENTO	2
5.1 LINEE GENERALI	2
5.2 STRUTTURE DI COMANDO E CONTROLLO	5
5.2.1 IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) / UNITÀ DI CRISI LOCALE (U.C.L.)	5
5.2.2 POSTO DI COMANDO AVANZATO (P.C.A.)	6
5.2.3 CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.)	7
5.2.4 LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE	8
5.2.5 IL CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.)	14
5.3 STRUTTURE DI COMANDO E CONTROLLO - IL SISTEMA IN PROVINCIA DI MANTOVA.....	16
5.3.1 PREMessa	16
5.3.2 EVENTI DI TIPO B) - UNITÀ DI CRISI PROVINCIALE (U.C.P.)	18
5.3.3 EVENTI DI TIPO B) - CENTRO DI COORDINAMENTO SOCCORSI.....	18
5.3.4 EVENTI DI TIPO B) - SALA OPERATIVA UNIFICATA	19
5.4 ENTI E STRUTTURE OPERATIVE - RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	20
5.4.1 STATO	21
5.4.2 PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	23
5.4.3 REGIONE LOMBARDIA	24
5.4.4 PROVINCIA DI MANTOVA	25
5.4.5 COMUNI	27
5.4.6 QUESTURA - POLIZIA DI STATO.....	29
5.4.7 ARMA DEI CARABINIERI	31
5.4.8 GUARDIA DI FINANZA	32
5.4.9 CORPO FORESTALE DELLO STATO	33
5.4.10 POLIZIA LOCALE	34
5.4.11 VIGILI DEL FUOCO	35
5.4.12 SERVIZIO SANITARIO URGENZA EMERGENZA - AREU (AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA)	36
5.4.13 A.S.L. - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA.....	37
5.4.14 STRUTTURE OSPEDALIERE	38
5.4.15 CROCE ROSSA ITALIANA	40
5.4.16 A.R.P.A.	42
5.4.17 CENTRO ANTIVELENI.....	43
5.4.18 AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (A.I.PO).....	44
5.4.19 VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	46
5.5 COMUNICAZIONE IN EMERGENZA.....	51
5.5.1 COMUNICAZIONE PROPEDEUTICA	51
5.5.2 COMUNICAZIONE PREVENTIVA	51
5.5.3 COMUNICAZIONE IN STATO DI CRISI	52
5.5.4 INFORMAZIONE E MASS-MEDIA	52
5.5.5 MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI URGENTI PER LA POPOLAZIONE.....	53
5.6 GESTIONE EVACUAZIONI.....	56
5.7 AREE DI EMERGENZA	57
5.8 IL CENSIMENTO DEI DANNI	60

5. MODELLO D'INTERVENTO

5.1 LINEE GENERALI

Il modello di intervento che si attiva per gestire un'emergenza è modulato con progressività a seconda delle dimensioni dell'evento e delle prospettive della sua evoluzione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il **Sindaco**, secondo quanto previsto dall'art. 15 della L. 225/92, è autorità comunale di Protezione Civile per eventi di tipo a), art. 2 L. 225/92.

Il Sindaco, quindi, è il responsabile della gestione dei soccorsi sul territorio comunale (art. 2 L.R. 16/04) e per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale dell'Unità di Crisi Locale (U.C.L.) in coordinamento con il Posto di Comando Avanzato (P.C.A.), struttura tecnica che opera direttamente sul luogo dell'evento (tit. II, art. 4, d.g.r. 21205/2005).

Nel caso in cui l'emergenza non sia fronteggiabile con i mezzi a disposizione del Comune (eventi di tipo b), art. 2 L. 225/92) il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al **Prefetto**, che, in base all'art. 14 L. 225/92, assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale e adotta i provvedimenti di competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi, coordinandoli con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile, di concerto con il **Presidente della Provincia**, che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16/2004, è autorità di protezione civile e responsabile dell'organizzazione dei soccorsi e dell'informazione della popolazione a livello provinciale. In caso di eventi di livello interprovinciale o regionale, il **Presidente della Giunta Regionale** è Autorità di protezione civile a livello regionale e responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle Province interessate, di concerto con i prefetti, e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai Presidenti delle Province (art. 7 L.R. 16/04). Il Presidente della Giunta regionale per la gestione dell'emergenza si avvale dell'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.), organismo tecnico che, operando in seno alla Sala **Operativa Regionale**, supporta la decisione organizzativa del Comitato di coordinamento dei Direttori Generali (Co.Di.Ge.) e l'indirizzo politico della Giunta Regionale (d.g.r. 21205/2005).

Il Prefetto, per l'espletamento delle proprie funzioni in fase di emergenza, si avvale del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) ed eventualmente della Sala Operativa e dei Centri Operativi Misti (C.O.M.) decentrati sul territorio colpito dall'evento.

Al verificarsi o nell'imminenza di eventi di tipo c), art. 2 L. 225/92 il Presidente della Giunta Regionale richiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 L. 225/92. In questo caso la direzione operativa degli interventi può essere assunta direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile, che si coordinerà con il C.C.S. e l'U.C.R., e attiverà le proprie strutture di coordinamento: a livello centrale, il Comitato Operativo della protezione civile e a livello decentrato nell'area colpita dall'evento il centro di Direzione di Comando e

Controllo (DI.COMA.C).

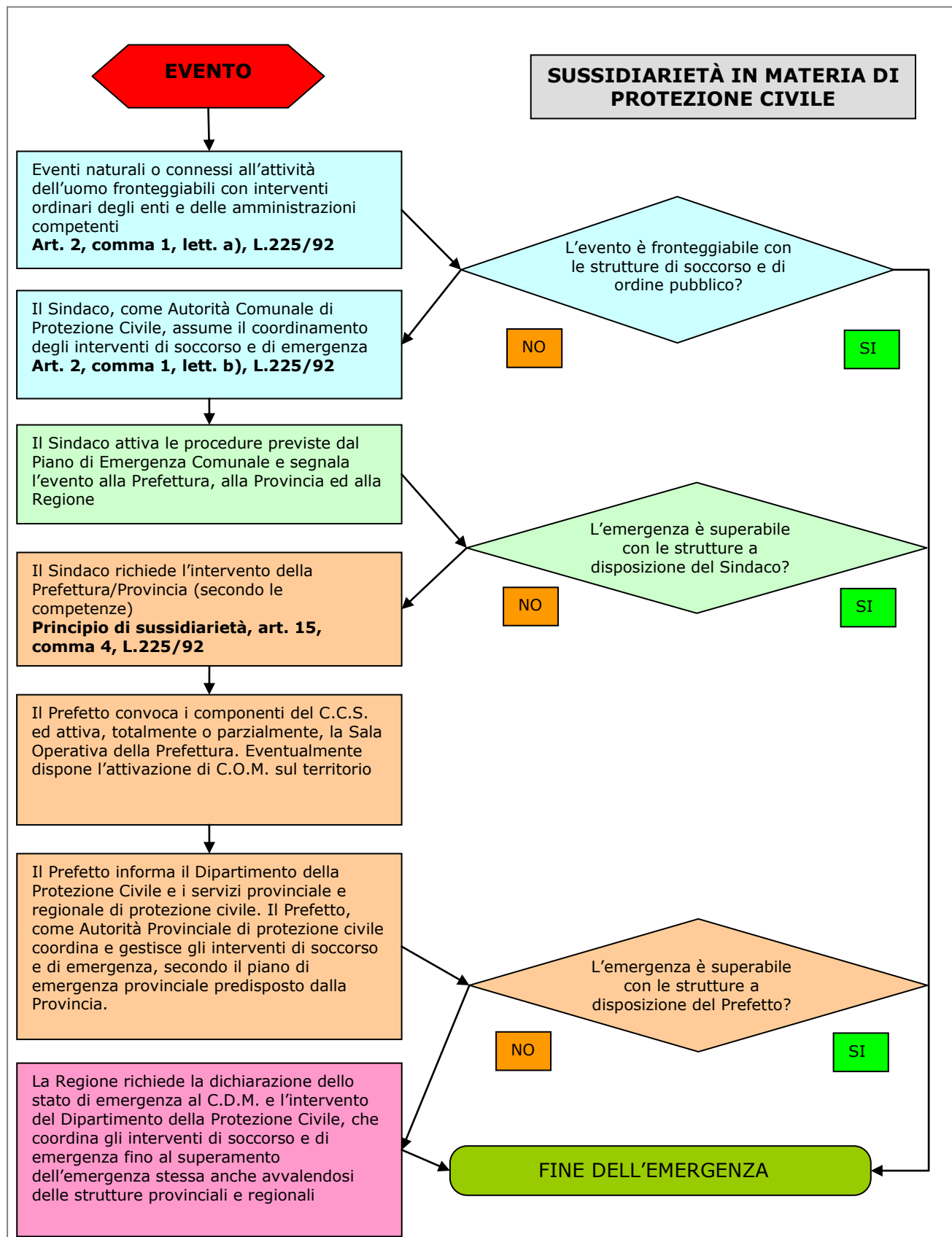


Figura n. 5.1 - Diagramma di flusso - sussidiarietà in materia di protezione civile




Figura n. 5.2 - il sistema regionale di protezione civile¹




Figura n. 5.3 - il sistema regionale di protezione civile - i collegamenti della Sala Operativa²

¹ tratto da "FIGURA 5a Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali - approvata con DGR 4732 del 16/05/07

5.2 STRUTTURE DI COMANDO E CONTROLLO

La gestione di un'emergenza viene affrontata da appositi centri di coordinamento, stabiliti dalla normativa e solitamente indicati all'interno degli strumenti pianificatori comunali/provinciali. A partire dal livello di immediato "contatto" con l'evento sino al livello nazionale si possono distinguere:

- ☐ il Centro Operativo Comunale (COC/UCL)
- ☐ il Posto di Comando Avanzato (PCA)
- ☐ il Centro Operativo Misto (COM)
- ☐ il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)
- ☐ Sala Operativa Provinciale
- ☐ la Sala Operativa Regionale
- ☐ la Sala Sistema Italia
- ☐ la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.)

5.2.1 Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) / Unità di crisi locale (U.C.L.)

Il "Metodo Augustus" prevede che in ogni comune, in caso di emergenza, il Sindaco si avvalga del **Centro Operativo Comunale (C.O.C.)**, fondato su 9 funzioni di supporto, i cui componenti mettono in atto le procedure previste nel Piano di Emergenza Comunale e lo supportano nelle decisioni, nell'organizzazione e nella gestione degli interventi.

Le 9 funzioni di supporto rappresentano le principali attività che il comune deve garantire alla cittadinanza, sia nella gestione della crisi, che per il superamento dell'emergenza:

1. Tecnici Scientifici - Pianificazione
2. Sanità, Assistenza Sociale
3. Volontariato
4. Materiali e mezzi
5. Servizi essenziali e attività scolastica
6. Censimento danni, persone e cose
7. Strutture operative locali
8. Telecomunicazioni
9. Assistenza alla popolazione.

Considerato che una tale struttura sia difficilmente sostenibile a fronte dell'organico medio su cui può contare un comune, al fine di poter di affrontare eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili, viene pertanto introdotta una struttura denominata **"Unità di Crisi Locale" - U.C.L.**, composta da figure "istituzionali" presenti di norma in ogni comune:

a) Sindaco (o suo sostituto), che coordina il C.O.C. e tiene i rapporti con il C.C.S.;

² tratto da "FIGURA 5b - Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali - approvata con DGR 4732 del 16/05/07)

- b) Referente Operativo Comunale (se diverso dal Sindaco³), che supporta il Sindaco, con autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi;
- c) Tecnico comunale (o Ufficio Tecnico Comunale);
- d) Comandante Polizia Locale (o suo sostituto);
- e) Responsabile del Gruppo Comunale di protezione civile, o di altre Associazioni di Protezione Civile convenzionate;
- f) Rappresentante delle Forze dell'Ordine del luogo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato).

Questa struttura minima di comando e controllo può essere integrata, a discrezione del Sindaco, con altri componenti in funzione della natura dell'emergenza.

Tra C.O.C. ed U.C.L. non esiste un conflitto di competenze, in quanto l'Unità di Crisi Locale rappresenta lo strumento per assolvere i compiti previsti per le 9 Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale, che potranno pertanto essere accorpate, o attivate solo in caso di necessità.

Il Sindaco può individuare all'interno dell'Amministrazione Comunale (tra i funzionari o tra gli amministratori) un "Referente Operativo Comunale" - ROC, a cui affidare compiti operativi in fase di normalità (es. sovrintendere alla stesura del piano di emergenza comunale, organizzare il Gruppo Comunale di protezione civile, ...) ed in fase di emergenza (es. sovrintendere alla sorveglianza del territorio, coordinare eventuali evacuazioni, o l'assistenza pratica alla popolazione, ...).

5.2.2 Posto di Comando Avanzato (P.C.A.)

Il Posto di Comando Avanzato (P.C.A.) è una struttura tecnica operativa di supporto al Sindaco per la gestione dell'emergenza. In linea di massima il P.C.A. è composto da VV.F., AAT 118, Forze dell'ordine, Polizia Locale, A.R.P.A. ed A.S.L.. Si ritiene comunque sufficiente, per garantire l'immediata operatività del P.C.A., la presenza dei soli VV.F. e AAT 118; naturalmente le altre strutture entreranno a farne parte al momento dell'arrivo sul luogo dell'incidente.

Il coordinamento del P.C.A. viene assegnato ai VV.F., in quanto responsabili della valutazione della sicurezza immediata del luogo dell'incidente e della prima delimitazione delle aree pericolose.

Dopo l'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, l'ingresso delle altre strutture sul luogo dell'incidente potrà essere consentito solo dal R.O.S. dei VV.F..

La costituzione di un P.C.A. risponde all'esigenza di gestire direttamente sul luogo dell'emergenza, in modo coordinato, tutte le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, individuando le priorità direttamente "sul campo".

Il P.C.A. ha sede in un luogo sicuro individuato possibilmente in fase di pianificazione, sulla base degli scenari attesi, ma che in ogni caso deve essere valutato dai Vigili del Fuoco intervenuti; in caso di inidoneità del sito prestabilito si individuerà un luogo alternativo adatto.

³ Il ROC, in caso di istituzione, non potrà essere identificato con il Sindaco stesso.

Il sito prescelto potrà inoltre variare a fronte dell'evoluzione dell'emergenza in atto e delle indicazioni provenienti dal monitoraggio ambientale.

Le principali attività che dovranno essere svolte dal P.C.A. sono:

- verificare l'attivazione delle strutture di soccorso necessarie alla gestione dell'emergenza;
- individuare le migliori strategie di intervento per il superamento dell'emergenza;
- monitorare la situazione in atto ed ipotizzarne la possibile evoluzione;
- individuare le azioni da intraprendere per la salvaguardia della popolazione;
- proporre l'allertamento e l'eventuale evacuazione della popolazione a rischio;
- aggiornare costantemente le Autorità di protezione civile (Sindaco e Prefetto) direttamente o tramite le proprie sale operative; in particolare il collegamento con l'Autorità comunale dovrà essere tenuto dalla Polizia Locale.

Il P.C.A. potrà sussistere anche in caso di attivazione del C.O.C. e/o del C.O.M., di cui rappresenterà un punto di riferimento operativo.

Naturalmente, in caso di necessità, alle strutture che compone il P.C.A. si potranno aggiungere rappresentanti di altri enti o strutture operative di protezione civile.

Per quanto riguarda l'aspetto logistico, il luogo prescelto per l'istituzione del P.C.A. dovrà essere chiaramente individuabile da parte di tutti gli operatori sul luogo dell'incidente, sfruttando i mezzi in dotazione alle squadre operanti (autoveicoli, furgoni, ...).

In caso di prolungamento dell'emergenza (superiore a 4 -6 ore), in fase di pianificazione, il Comune dovrà prevedere l'allestimento di strutture di rapida realizzazione, anche in consorzio con i comuni limitrofi (per esempio, tende-gazebo, camper, roulotte).

5.2.3 Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)

La catena di comando e controllo delineata dalla normativa nazionale, è fondata a livello provinciale su una struttura piramidale, il cui vertice è costituito dal Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), organismo di coordinamento provvisorio che viene istituito per decreto prefettizio (ex art. 14 del D.P.R. 66/1981) per

- ☐ assicurare la salvaguardia della vita e dei beni delle persone
- ☐ valutare le esigenze sul territorio dove è in corso l'evento incidentale
- ☐ impiegare in modo razionale le risorse disponibili
- ☐ coordinare gli interventi a livello sovra comunale.

Il C.C.S. che si riunisce su mandato del Prefetto, che lo presiede, è composto dai rappresentanti provinciali degli enti e delle strutture operative coinvolte nella gestione dell'emergenza, si avvale della Sala Operativa Provinciale, la quale è fondata, appena possibile, sulle 14 funzioni di supporto previste dal "Metodo Augustus", attivabili di volta in volta in caso di necessità.

Il C.C.S., presieduto dal Prefetto, è il massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale.

Le componenti fisse sono:

- Prefettura
- Vigili del Fuoco

- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Polizia Stradale
- Esercito
- Corpo Forestale dello Stato
- Provveditorato alle Opere Pubbliche
- Regione
- Provincia
- Comuni capi settore dei C.O.M.
- A.S.L.
- A.R.P.A. - Dipartimento provinciale
- AAT 118 competente per territorio
- Croce Rossa Italiana
- Organizzazioni di Volontariato.

Le **componenti eventuali** sono, principalmente, i soggetti erogatori dei servizi essenziali (energia elettrica, gas, acqua, telefonia fissa e mobile, poste, scuole, etc.).

Il C.C.S. è ubicato presso la Prefettura, in via P. Amedeo, 30, 2° piano. In caso di inagibilità si ritiene che gli stessi Soggetti possano essere convocati presso gli ambienti della Provincia di Mantova, in via d. Maraglio, 4, Sala Ambiente, ovvero presso il Comando Provinciale VV.F. di Mantova.

5.2.4 La Sala Operativa Provinciale

La Sala Operativa è retta da un rappresentante del Prefetto ed è organizzata, secondo le necessità, per funzioni di supporto. Ogni funzione rappresenta la singola risposta operativa che occorre organizzare in qualsiasi tipo di emergenza a carattere provinciale. Di seguito si riporta una scheda relativa alle funzioni di supporto ed il relativo Ente Referente per la funzione medesima:

1. Funzione Tecnico Scientifica e Pianificazione

Principali attività in emergenza	Mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche per l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio.
Enti coinvolti	Questa funzione comprende i gruppi di ricerca scientifica (Consiglio Nazionale delle Ricerche -CNR), Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Regione Lombardia, Dipartimento Protezione Civile, Servizi Tecnici Nazionali.

2. Funzione Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

Principali attività in emergenza	Coordinamento di tutte le attività sanitarie pianificate o meno, connesse con
---	---

	l'emergenza in corso
Enti coinvolti	Questa funzione comprende AAT 118, Regione Lombardia, Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere, Croce Rossa Italiana, volontariato socio-sanitario

3. Funzione Mass-Media ed Informazione

Principali attività in emergenza	Definizione dei programmi e delle modalità di incontro con i mass media. Divulgazione dei messaggi ai mass media attraverso la sala stampa. L'addetto stampa stabilirà il programma e le modalità degli incontri con i giornalisti. Gli scopi principali da perseguire sono: <ul style="list-style-type: none"> - informare e sensibilizzare la popolazione; - far conoscere le attività; - realizzare spot, creare annunci, fare comunicati; - organizzare tavole rotonde e conferenze stampa. La sala stampa dovrà essere realizzata in un locale diverso dalla Sala Operativa.
Enti coinvolti	Questa funzione comprende Rai, stampa, emittenti tv e radio e Prefettura

4. Funzione Volontariato

Principali attività in emergenza	Coordinamento delle OOV operative nell'emergenza
Enti coinvolti	Questa funzione comprende Provincia di Mantova, Regione Lombardia, Dipartimento di Protezione Civile, Organizzazioni di Volontariato locali, provinciali, regionali, nazionali.

5. Funzione Mezzi e Materiali

Principali attività in emergenza	Valutazione della disponibilità di tutte le risorse censite ed individuazione di eventuali carenze da colmare a livello centrale
Enti coinvolti	Questa funzione comprende la Prefettura, Ministero dell'Interno, Forze Armate, Croce Rossa Italiana, aziende pubbliche e

	private e volontariato.
--	-------------------------

6. Funzione Trasporto, circolazione e viabilità

Principali attività in emergenza	Valutazioni e disposizioni connesse alla movimentazione dei materiali, trasferimento dei mezzi, ottimizzazione dei flussi lungo le vie di fuga ed al funzionamento dei cancelli di accesso per regolare il flusso dei soccorritori
Enti coinvolti	Questa funzione comprende Polizia di Stato - Questura di Mantova, Polizia Stradale, i Carabinieri ed i Vigili Urbani: i primi due per il duplice aspetto di Polizia giudiziaria e di tutori della legge e gli altri per l'indiscussa idoneità nella gestione della funzione in una emergenza a carattere locale. Concorrono inoltre Ferrovie dello Stato, trasporto gommato, aereo, ANAS-Società Autostrade, Provincia, Comuni, ACI.

7. Funzione Telecomunicazioni

Principali attività in emergenza	Organizzazione rete di telecomunicazioni alternativa affidabile
Enti coinvolti	Prefettura di Mantova, Provincia di Mantova, Regione Lombardia e Associazioni di radioamatori presenti sul territorio ed i gestori della telefonia fissa, mobile e satellitare

8. Funzione Servizi essenziali

Principali attività in emergenza	Aggiornamento costante dello stato di efficienza delle reti dei servizi essenziali e degli interventi effettuati, coordinamento del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze
Enti coinvolti	Prefettura di Mantova, ENEL, SNAM gas, gestori del servizio idrico integrato, sistema bancario, distribuzione carburante

9. Funzione Censimento danni a persone e cose

Principali attività in emergenza	Censimento dei danni occorsi a persone, edifici pubblici e privati, infrastrutture, impianti industriali, attività produttive,
---	--

	beni culturali, agricoltura e zootecnia. Nell'immediatezza dell'evento, è ipotizzabile esecuzione di verifiche speditive effettuate o con l'impiego di squadre di Vigili del Fuoco, comprendenti un ispettore, o di squadre di tecnici abilitati: queste ultime potranno essere formate da tecnici dipendenti degli Enti Locali e della Regione, eventualmente affiancate da altri tecnici abilitati, ricorrendo in tal caso alla collaborazione dell'Ordine Professionale degli Ingegneri, all'Ordine professionale degli Architetti, al Collegio dei Geometri. Per le verifiche di carattere sanitario si potrà ricorrere alla collaborazione dell'Ordine Professionale dei Medici. Per i Beni Culturali si farà riferimento al personale delle Soprintendenze.
Enti coinvolti	Questa funzione comprende responsabili o delegati delle attività produttive (industria, artigianato, commercio), opere pubbliche, beni culturali, infrastrutture e privati. Parallelamente Comune e la Regione Lombardia e Vigili del Fuoco.

10. Funzione Strutture operative

Principali attività in emergenza	<p>coordina le operazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> recupero feriti <input type="checkbox"/> recupero salme, provvedendo all'identificazione e tutte le altre incombenze di legge; <input type="checkbox"/> sgombero macerie; <input type="checkbox"/> estinzione incendi; <input type="checkbox"/> censimento superstiti; <input type="checkbox"/> controllo antisciacallaggio; <input type="checkbox"/> demolizione delle strutture pericolanti dissestate; <input type="checkbox"/> svuotamento locali allagati; <input type="checkbox"/> messa in sicurezza edifici.
Enti coinvolti	Questa funzione comprende Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze dell'Ordine, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Tecnici

	Nazionali, Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica, Croce Rossa Italiana, Strutture del Servizio sanitario nazionale, Organizzazioni di volontariato, Corpo Nazionale di soccorso alpino
--	--

11. Funzione Enti locali

Principali attività in emergenza	Acquisizione della documentazione riguardante i referenti di ciascun Ente ed amministrazione della zona coinvolta dall'evento. Organizzazione di gemellaggi tra le amministrazioni comunali colpite per il ripristino immediato dei servizi essenziali
Enti coinvolti	Questa funzione comprende la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova, i Comuni.

12. Funzione Materiali pericolosi

Principali attività in emergenza	Identificazione di sorgenti di pericolo (stoccaggio materiali pericolosi, censimento attività a RIR o altre attività pericolose che possano innescare ulteriori danni aggiuntivi all'evento in corso)
Enti coinvolti	Questa funzione comprende Vigili Del Fuoco, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, industrie a rischio, Provincia di Mantova, A.R.P.A.

13. Funzione Assistenza alla popolazione

Principali attività in emergenza	Organizzazione delle strutture di recettività: dovrà essere in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla disponibilità delle strutture ricettive ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come aree di ricovero della popolazione. Per fronteggiare le esigenze della popolazione che a seguito dell'evento calamitoso risultano senza tetto o soggette ad altre difficoltà, si dovranno organizzare in loco delle aree attrezzate per fornire i
----------------------------------	---

	servizi necessari. Il referente della funzione garantirà un costante flusso di derrate alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione alla popolazione assistita. Si occuperà inoltre di censire a livello nazionale e locale le varie aziende di produzione e/o distribuzione alimentare.
Enti coinvolti	Questa funzione comprende la Prefettura, Provincia di Mantova, Regione Lombardia, Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, Organizzazioni di Volontariato, Croce Rossa Italiana, Forze Armate, Corpo Nazionale di Soccorso Alpino.

14. Funzione Coordinamento centri operativi (C.O.C./U.C.L.)

Principali attività in emergenza	Valutazione dell'operatività dei centri operativi sul territorio per garantire nell'area dell'emergenza il massimo coordinamento delle operazioni di soccorso e la razionalizzazione delle risorse.
Enti coinvolti	Questa funzione viene svolta dalla Prefettura in sinergia con la Provincia di Mantova.

La Sala Operativa è ubicata presso la Prefettura, in via P. Amedeo 30, 2° Piano (Mantova).

Qualora gli ambienti succitati non fossero inagibili, si ritiene che gli stessi Soggetti possano essere convocati presso gli ambienti della Provincia di Mantova, in via D. Maraglio, 4, Sala Chiaventi, ovvero presso il Comando Provinciale VV.F. di Mantova.

5.2.5 Il Centro Operativo Misto (C.O.M.)

Il C.O.M. è una struttura operativa decentrata costituita con decreto prefettizio, il cui responsabile (delegato dal Prefetto) dipende dal Centro Coordinamento Soccorsi, e al quale partecipano i rappresentanti dei comuni che fanno capo al C.O.M. e delle strutture operative coinvolte nella gestione dell'emergenza.

La localizzazione dei C.O.M. sul territorio provinciale è compito del Prefetto, sulla base di criteri geografici e territoriali (tipologia di emergenza e dello scenario) e solitamente è baricentrica rispetto all'area di competenza.

I compiti attribuiti al C.O.M. sono quelli di coordinare e gestire le operazioni d'emergenza in costante raccordo con il C.C.S., la Sala Operativa della Prefettura e con i Sindaci dei comuni colpiti, che fanno capo al C.O.M. stesso.

Il C.O.M. è organizzato per 14 funzioni di supporto che rappresentano le singole risposte operative in loco e si attiva in emergenze che richiedano un coordinamento tra più comuni o aree coinvolte dall'evento calamitoso.

Come per il C.C.S., il Prefetto valuterà l'opportunità di attivare le funzioni di supporto ritenute più idonee, in relazione alla tipologia dell'emergenza. Nel caso del C.O.M. può risultare opportuno anche accorpare alcune delle funzioni, per renderne più facile la gestione.

Nella provincia di Mantova sono istituiti tre C.O.M. presso i comuni di Viadana, Mantova e Ostiglia.




Figura n. 5.4 - Suddivisione in COM

Per **emergenza alluvionale** connessa al rischio idraulico non si ritiene opportuno l'utilizzo dei C.O.M., risultando appropriata l'attivazione dei C.O.C. dei Comuni interessati dall'evento calamitoso.

Per **emergenze** connesse a **incidenti industriali**, in stabilimenti a rischio di incidente rilevante, o a **incidentalità da trasporto** di sostanze pericolose, che, per propria natura, estensione e tipologia specifica, fossero circoscritte al territorio comunale o al territorio di un limitato numero di Comuni, non si ritiene opportuna l'attivazione dei C.O.M..

Qualora, a seguito dell'evento incidentale, al contrario, venga a determinarsi una situazione di grave o gravissima crisi, il Prefetto, a fronte della necessità di coordinare gli interventi a livello sovracomunale, potrà avvalersi anche dei C.O.M. le cui sedi, individuate dai Comuni, potranno essere individuate presso strutture di dimensioni adeguate (superficie complessiva minima di 500 mq), in un edificio sicuro e dotato di servizi in numero sufficiente (linee telefoniche, uffici, parcheggi) e con una suddivisione interna che preveda almeno una sala per le riunioni, una sala per le funzioni di supporto, una sala per il volontariato, una sala per le telecomunicazioni.

Per **emergenza sismica**, poiché la posizione del C.O.M. deve essere possibilmente baricentrica rispetto ai comuni coordinati e localizzata in edificio non vulnerabile, vista la distribuzione della pericolosità sismica sul territorio provinciale il C.O.M. potrebbe essere unico e individuato presso il **comune di Moglia**, qualora l'evento si sviluppi nel basso mantovano, o presso il **comune di Guidizzolo**, qualora l'evento si sviluppi nell'alto mantovano.

5.3 STRUTTURE DI COMANDO E CONTROLLO - IL SISTEMA IN PROVINCIA DI MANTOVA

5.3.1 Premessa

Autorità preposte alla gestione dell'emergenza

Dal punto di vista giuridico ed organizzativo, si è assistito in questi ultimi anni ad un'evoluzione del quadro ordinamentale, in particolare con l'avvento della L.R. 16 del 2004.

Nel caso, pertanto, si incorra in un evento emergenziale di cui alla lettera b) dell'art. 2 della L. 225/92, il Presidente della Provincia assume gli oneri e la responsabilità di gestire le attività di protezione civile, come Autorità Provinciale. A lui fanno capo tutte le informazioni del territorio nonché le conseguenti attivazioni e l'informazione della popolazione.

Nella circostanza, convive una competenza coordinamentale del Prefetto che, per legge e per prassi consolidata, ha solo la responsabilità di gestire gli organi e le risorse statuali (Forze dell'Ordine, Militari, Vigili del Fuoco).

L'ipotesi, invece, dell'evento emergenziale di cui alla lettera c) del cennato art. 2 L. 225/92 è riconducibile alla fattispecie di grande calamità e si verifica, dal punto di vista giuridico, ogni volta che il Consiglio dei Ministri deliberi lo stato di emergenza in considerazione della gravità dei fatti incidentali.

In tal caso, ai sensi dell'art.5, comma 4), della L.401/01, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile assume la gestione dell'emergenza in concorso con la Regione, la quale si raccorda con Prefettura e Provincia, ferma restando la potestà coordinamentale della Prefettura per la direzione unitaria dei soccorsi.

In generale, si può fondatamente sostenere che, in caso di calamità, non potendosi prevedere un'evoluzione nei descritti livelli b) e c), la Provincia dovrà attivarsi secondo quanto previsto dalla L.R. 16/2004 mentre la Prefettura gestirà le sole risorse statuali.

Dalla successiva evoluzione degli eventi calamitosi scaturirebbe poi il congruente inquadramento nelle cennate fattispecie gestorie.

Sala Operativa Unificata

In caso di gestione emergenziale, il Presidente della Provincia assume l'organizzazione generale dei soccorsi (nella fattispecie della lettera b) del citato art. 2, L.225/92).

Il Prefetto, per parte sua, avvia, al contempo, il coordinamento delle risorse statuali.

Il Presidente della Provincia può parimenti chiedere al Prefetto l'accesso (e l'utilizzo) alla Sala Operativa in Prefettura, per esigenze connesse agli eventi emergenziali. Il Prefetto - ritenendo fin d'ora di rendere disponibili tali ambienti alla Provincia - assente senza indugi alla richiesta.

Si avvia, così, in costanza di emergenza di livello b), un modulo gestorio in cui convivono, in contemporanea ed in collaborazione, la funzione di organizzazione del Presidente della Provincia e, distintamente, la funzione di coordinamento del Prefetto, quest'ultima riferita alla sola responsabilità di gestire esclusivamente gli Organi statuali. Tale quadro organizzativo può benissimo mutare, ove si versi, nel prosieguo, in una

fattispecie di emergenza di livello c).

La Sala operativa in questione si varrà, se appena possibile, dell'organizzazione per funzioni prevista dal cosiddetto Metodo Augustus, secondo intese tra Prefettura e Provincia.

Nel corso della gestione emergenziale, potrà essere impiegato - oltre agli addetti propriamente incaricati dai vari enti ed uffici tenuti al concorso in Sala Operativa - personale ausiliario e di supporto tanto della Prefettura quanto della Provincia h24 e fino a cessate esigenze.

Coordinamento durante le emergenze

Alla luce di quanto concordato tra Provincia di Mantova e Prefettura di Mantova, si delinea un modello che vede la costituzione di strutture di comando e controllo differenti, in relazione alle responsabilità poste in capo ai due Enti dalla normativa vigente, per eventi di tipo b) e di tipo c) (ex art.2 L.225/99), come schematicamente riportato nella tabella seguente:

Schema strutture di coordinamento (intesa tra Prefettura e Provincia di Mantova)	
Eventi di tipo B	Eventi di tipo C
Unità di Crisi Provinciale (U.C.P.) Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) Convocati, rispettivamente, dal Presidente della Provincia e dal Prefetto (secondo le rispettive competenze)	Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) Convocato dal Prefetto
Il Presidente della Provincia convoca (A) Il Prefetto coordina gli organi statuali (B)	Il Prefetto esercita la direzione unitaria degli interventi
(A) Componenti convocati da Provincia (in relazione al tipo di emergenza): <ul style="list-style-type: none"> - Provincia - Regione - A.S.L. - A.R.P.A. - AAT 118 - Forze di Volontariato di protezione civile - AIPO - Consorzi di Bonifica - Comuni - Altri soggetti (B) Componenti coordinati da Prefettura: <ul style="list-style-type: none"> - Prefettura - Vigili del Fuoco - Polizia di Stato - Carabinieri - Guardia di Finanza - Polizia Stradale - Esercito - Corpo Forestale dello Stato - Croce Rossa Italiana 	Componenti fisse C.C.S. <ul style="list-style-type: none"> - Prefettura - Vigili del Fuoco - Polizia di Stato - Carabinieri - Guardia di Finanza - Polizia Stradale - Esercito - Corpo Forestale dello Stato - Provveditorato alle Opere Pubbliche - Regione - Provincia - Comuni capi settore dei C.O.M. - A.S.L. - ARPA - AAT 118 - Croce Rossa Italiana - Forze di Volontariato di protezione civile.

Tabella n. 5.1 - Schema strutture di coordinamento (intesa tra Prefettura e Provincia di Mantova)

5.3.2 Eventi di tipo b) - Unità di Crisi Provinciale (U.C.P.)

Ai sensi della L.R. 16/04, per eventi riconducibili alla fattispecie della lett. b) , il Presidente della Provincia è responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale.

Considerate le indicazioni generali (ex Modello Augustus) che prevedono la costituzione del C.C.S. quale organo di coordinamento provinciale, retto dal Prefetto, e viste altresì le competenze attribuite al Presidente della Provincia dalle recenti evoluzioni normative, per eventi di tipo b), la Provincia di Mantova si avvale di una Unità di Crisi Provinciale (U.C.P.), presieduta dal Presidente della Provincia.

L'Unità di Crisi Provinciale (UCP) è composta da personale provinciale e personale esterno: si tratta di tecnici di diverse discipline che operano insieme, in caso di emergenza, per dare supporto e soluzioni alle problematiche legate alla gestione di un evento.

L'Unità di Crisi opera presso gli ambienti della Prefettura di Mantova, in via P. Amedeo, 30, 2° piano a stretto contatto con il Centro Coordinamento Soccorsi, ed è costituita da:

- Provincia di Mantova
- Articolazioni provinciali di Enti del Sistema Regionale:
 - A.S.L. dipartimento di Mantova
 - A.R.P.A. dipartimento di Mantova
 - AAT 118 di Mantova
 - AlPo - Ufficio Operativo di Mantova
- Enti del Sistema Regionale locali
 - Consorzi di Bonifica
- Forze di volontariato di protezione civile mantovane
- Sindaci dei Comuni interessati

Ogni componente ha almeno un sostituto, per garantire la piena funzionalità, soprattutto in caso di emergenze prolungate quando si debba ricorrere a turni di presenza.

In taluni casi può risultare poco conveniente convocare l'Unità di Crisi Provinciale in una sede posta nel capoluogo di Provincia; potrà essere quindi valutata l'opportunità di convocare tale struttura in prossimità dell'evento, comunque in zona sicura.

5.3.3 Eventi di tipo b) - Centro di Coordinamento Soccorsi

Il Prefetto, che presiede il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) avvia, al contempo, il coordinamento delle sole risorse statuali:

- Prefettura
- Vigili del Fuoco
- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Polizia Stradale
- Esercito

- Corpo Forestale dello Stato.

Come l'U.C.P., il C.C.S. viene convocato presso gli ambienti della Prefettura di Mantova, in via P. Amedeo, 30, 2° piano, al fine di far convivere in contemporanea e collaborazione la funzione di organizzazione del Presidente della Provincia e del Prefetto ed in considerazione della possibilità di un evolversi della situazione emergenziale da evento di tipo b) a evento di tipo c).

5.3.4 Eventi di tipo b) - Sala Operativa Unificata

La Sala operativa Unificata è organizzata per funzioni prevista dal cosiddetto Metodo Augustus, secondo intese tra Prefettura e Provincia e già descritta nel paragrafo 7.2.4.

Nel corso della gestione emergenziale, viene impiegato - oltre al personale addetto propriamente incaricato dai vari enti ed uffici tenuti al concorso in Sala Operativa - personale ausiliario e di supporto tanto della Prefettura quanto della Provincia h24 e fino a cessate esigenze.

La Sala Operativa Unificata ha sede presso la Prefettura di Mantova, in via P. Amedeo, 30, 2° piano.

5.4 ENTI E STRUTTURE OPERATIVE - RUOLI E RESPONSABILITÀ

Nei paragrafi successivi vengono descritte le attività in capo a ciascuna struttura operativa ed ente coinvolto direttamente, o indirettamente, nella gestione dell'emergenza.

Al fine di garantire la rapidità degli interventi e la razionalizzazione delle comunicazioni in emergenza, ciascuna struttura operativa o ente coinvolto, si preoccuperà di trasferire e far circolare al proprio interno in modo autonomo le informazioni necessarie (per esempio, differenti uffici, settori e direzioni generali).

5.4.1 Stato

Secondo la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ai sensi delle recenti modifiche legislative, il **Presidente del Consiglio dei Ministri** in materia di Protezione Civile ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio:

- promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
- per il conseguimento delle medesime finalità si avvale del Dipartimento della Protezione Civile della presidenza del Consiglio dei Ministri;

Il **Consiglio dei Ministri** delibera, al verificarsi di eventi di cui all'art. 2, c. 1 lett. c), ovvero nella loro imminenza, su proposta del **Presidente del Consiglio dei Ministri** ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, anche su richiesta del Presidente della Regione e delle Regioni territorialmente interessate e, comunque, acquisita l'intesa delle medesime Regioni:

- lo **stato di emergenza**, ivi compresa la determinazione della durata e dell'estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi;
- la disposizione in ordine all'esercizio del potere di **ordinanza**, nonché l'indicazione dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento **successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza**;
- l'eventuale **revoca dello stato di emergenza** al venire meno dei relativi presupposti;

predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le Regioni e gli enti locali.

Il **Capo del Dipartimento della Protezione Civile**,

salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza, emana le ordinanze, d'intesa con le regioni territorialmente interessate; tali ordinanze sono immediatamente efficaci entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza e concertate col Ministero dell'Economia e delle Finanze, successivamente al trentesimo giorno e dispongono in ordine:

- all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento.
- alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità;

- al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita;
- agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

in ogni caso, cura l'attuazione delle ordinanze che, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente,

per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative; qualora si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega specifica il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della Protezione Civile.

La Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi è la struttura di collegamento tra il Servizio Nazionale della Protezione Civile e la comunità scientifica. La sua funzione principale è fornire pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti del Capo del Dipartimento e dare indicazioni su come migliorare la capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi.

Il Comitato Operativo assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza. Si riunisce presso il Dipartimento della Protezione Civile, è presieduto dal Capo del Dipartimento ed è composto da rappresentanti di Componenti e Strutture operative del sistema di protezione civile.

Per perseguire gli obiettivi di Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituito il Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali: organo del Servizio Nazionale della Protezione Civile in cui vengono discusse e condivise le regole del sistema.

In particolare, il Comitato Paritetico ha la funzione di:

- indirizzare, promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.
- determinare i criteri di massima
 - per definire programmi di previsione e prevenzione e piani di emergenza,
 - per impiegare in modo coordinato le componenti del Servizio Nazionale e
 - per definire le norme in materia di protezione civile.

La Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo (U.T.G.), quale organo periferico del Ministero dell'Interno, è sede di rappresentanza del governo in ogni Provincia.

5.4.2 Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

Il Prefetto è un organo a competenza generale che rappresenta, in ambito provinciale, il Governo nella sua unità; in quanto tale, è titolare della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.), struttura cui sono state attribuite tutte le funzioni esercitate a livello periferico dallo Stato, fatta esclusione per quelle relative ad alcune Amministrazioni espressamente individuate dal D.Lgs. 300/99 (Affari Esteri, Giustizia, Tesoro, Finanze, Pubblica Istruzione, Beni e Attività Culturali).

Il ruolo di rappresentanza generale del Governo, riconosciuto al Prefetto, trova ulteriore conferma e supporto nell'istituzione della "Conferenza permanente" da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato (art. 4 del DPR. 287 del 17 maggio 2001). Si tratta di un organismo che coadiuva il titolare della Prefettura, nel coordinamento delle Pubbliche Amministrazioni statali sul territorio che sostituisce i Comitati provinciali e metropolitani della Pubblica Amministrazione.

Quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Prefetto ha la responsabilità dell'ordine e della sicurezza pubblica e presiede il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nell'ambito della protezione civile, il Prefetto sovrintende al coordinamento degli interventi di immediato soccorso per fronteggiare le situazioni di emergenza.

Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 c. 1 della L. 225/92, il Prefetto:

- a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
- b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
- c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
- d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

Il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, opera quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, con i poteri di ordinanza indicati nella dichiarazione dello stato di emergenza. Tale disposizione, tuttavia, trova effettiva attuazione soltanto nel caso in cui sia espressamente richiamata dalla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri.

Nel caso di eventi di tipo b) le prerogative del Prefetto si integrano con quelle in capo al Presidente della Provincia, Autorità provinciale di protezione civile ai sensi L.R. 16/04, secondo le modalità sopra richiamate.

5.4.3 Regione Lombardia

La Regione è organo regionale di protezione civile.

La struttura regionale di protezione civile è basata sulla Sala Operativa H24 che svolge un ruolo di supporto agli Enti locali (Province, Comuni e Comunità Montane), agli organismi dello Stato (Prefetture) ed alle strutture operative (Vigili del Fuoco, S.S.U.Em.-118, Forze dell'Ordine), fornendo: informazioni relative a monitoraggio territoriale; coordinamento del volontariato di protezione civile, in raccordo con le Province e tramite la Colonna Mobile Regionale; supporto per la segnalazione dei danni mediante il sistema on-line RASDA (descritto nel cap. 5.8).

La Regione fornisce inoltre supporto tecnico specialistico tramite l'Unità di Crisi Regionale, che si riunisce nella Sala Operativa in postazioni dedicate, ARPA-Lombardia ed una serie di Enti e strutture convenzionate (CNR, Università, Ordini Professionali, ...). Per attivare l'intervento regionale diventa perciò fondamentale che al verificarsi di qualsiasi emergenza i Comuni informino tempestivamente, oltre la Prefettura e la Provincia di competenza, la Sala Operativa Regionale, mediante il Numero Verde H24 800.061.160⁴.

Inoltre, mediante la stipula di specifiche convenzioni, oppure tramite la mobilitazione della propria Colonna Mobile, può fornire attrezzature e personale volontario per il superamento dell'emergenza.

Il Presidente della Giunta Regionale, inoltre, può avanzare, se l'evento lo giustifica per dimensione e gravità, la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza allo Stato, con la conseguente messa in atto di misure straordinarie per il superamento dell'emergenza.

In fase di emergenza, la Regione:

- ricevuta la segnalazione dal Sindaco del comune colpito, dalla Polizia Locale o da altra fonte accreditata, accerta, tramite il personale h24 della Sala Operativa Regionale, l'entità attuale e la previsione di estensione dei fenomeni in corso, tramite contatti diretti con la Prefettura, i Vigili del Fuoco e con le strutture operative competenti;
- attiva, se necessario, l'Unità di Crisi Regionale per il coordinamento di tutte le strutture regionali, nell'ambito della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile;
- fornisce supporto alle strutture che intervengono nell'emergenza e al Sindaco, anche con l'attivazione della Colonna Mobile della Regione Lombardia, sempre tramite la Sala Operativa Regionale;
- mantiene rapporti funzionali con l'A.S.L., con AREU e le strutture ospedaliere interessate;
- se il caso lo richiede predispone gli atti per la richiesta allo Stato della dichiarazione dello stato di emergenza.

⁴ (da cellulare: 12.800.061.160)

5.4.4 Provincia di Mantova

La Provincia partecipa al Servizio Nazionale di Protezione Civile assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate ed in armonia con i principi vigenti della legislazione statale e regionale in materia, lo svolgimento di particolari attività nel settore, con il fine precipuo del servizio volto alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità e catastrofi, siano essi eventi naturali oppure eventi connessi con l'attività dell'uomo.

La Provincia pertanto concorre al raggiungimento delle finalità sopraesposte, all'interno di un sistema istituzionale complesso, partecipando in modo esclusivo per gli aspetti di programmazione e pianificazione su scala provinciale e di supporto nella gestione operativa in caso di situazioni di emergenza mantenendo i rapporti con enti ed istituzioni esterne.

Il ruolo della Provincia, quale ente locale, nel settore della Protezione Civile, si è rafforzato con la L.R. n. 16/2004 (Testo unico in materia di Protezione Civile) sia per quanto riguarda le fasi di programmazione (previsione e prevenzione dei rischi) e di pianificazione che per le fasi inerenti la gestione dell'emergenza.

Inoltre la Provincia, secondo quanto riportato all'art. 3 della L.R. 16/2004, si occupa anche dell'attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, e del coordinamento delle organizzazioni di volontariato. Infine, secondo quanto riportato all'art. 7, comma 1, della L.R. 16/2004, il Presidente della Provincia, in caso di eventi di cui alla lettera b) dell'art. 2 della L. 225/92, è Autorità di Protezione Civile, responsabile dell'organizzazione dei soccorsi e dell'informazione della popolazione a livello provinciale.

La Provincia, congiuntamente alla Prefettura, attiva e coordina la Sala Operativa Provinciale per eventi di tipo b), art.2, L.225/92.

Per far fronte a questi compiti la Provincia è strutturata in settori operativi primariamente coinvolti nella risposta all'emergenza: Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale. Autorità Portuale, di cui fa parte il Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile, e il Settore Tecnico e Unico delle Progettazioni e delle Manutenzioni di cui fa parte il Servizio Manutenzioni Stradali, Concessioni e Ciclabili.

Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale. Autorità Portuale

La Provincia attraverso il Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale attiva i servizi urgenti, anche di natura tecnica e coordina le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile esistenti sul territorio provinciale, raccordandosi con Enti ed Istituzioni esterne.

Il Settore è dotato di un servizio di reperibilità H24 per problematiche attinenti alla protezione civile: prevede - su chiamata - l'attivazione di una squadra composta da n.2 persone del Settore che, all'occorrenza, possono fornire supporto tecnico ai Centri di Coordinamento eventualmente istituiti (P.C.A., C.C.S., U.C.P. e C.O.M.), accedendo alla

banche dati presenti presso il Centro Situazioni di Protezione Civile della Provincia (Ce.Si.), fornendo altresì la consulenza tecnica al Sindaco nell'organizzazione degli interventi, e attivando e coordinando il volontariato di Protezione Civile; in particolare il Settore attiva e coordina, secondo uno specifico modello d'intervento, Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali e Intercomunali di Protezione Civile convenzionati con la Provincia e facenti parte della Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile.

Settore Tecnico e Unico delle Progettazioni e delle Manutenzioni

Il Settore è dotato di un servizio di reperibilità H24 per problematiche attinenti alla sicurezza della relativa rete stradale: si prevede - su chiamata - l'attivazione di apposite squadre, composte da un caposquadra e n.3/4 operatori, che, all'occorrenza, possono realizzare deviazioni provvisorie del traffico con apposizione di segnaletica verticale ovvero realizzare gli interventi di manutenzione sulle strade di competenza ritenuti necessari ed urgenti.

Attreverso le squadre del Servizio manutenzione stradale per ogni problema connesso con la sicurezza e la viabilità sulle strade di competenza:

- effettua la pulizia manuale o con mezzi operativi presi a noleggio della sede stradale, ed effettua la ripresa di deterioramenti della sede stradale per salvaguardare la pubblica incolumità;
- realizza le deviazioni provvisorie del traffico con apposizione di segnaletica verticale,
- garantisce l'assistenza alla forza pubblica per la gestione del traffico durante i periodi di deviazione provvisoria, segnala agli organi locali e provinciali competenti ogni circostanza o fenomeno che possa determinare o aggravare un fenomeno incidentale;
- riporta periodicamente la situazione della viabilità conseguente all'incidente alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile;

Inoltre per espletare le funzioni ad esso attribuite dalla L.R. n. 16/04 in riferimento all'organizzazione dei soccorsi, il Presidente della Provincia potrà riunire la propria Unità di Crisi composta da personale provinciale ed eventualmente da forze del volontariato: si tratta di tecnici di diverse discipline che operano insieme, in caso di emergenza, per dare supporto e soluzioni alle problematiche legate alla gestione di un evento.

L'Unità di Crisi è costituita - allo stato attuale - da:

- Dirigenti dei Settori della Provincia;
- personale del servizio di manutenzione stradale reperibile H24;
- personale del servizio di pronta reperibilità per emergenze di protezione civile, reperibile H24;
- forze di volontariato di protezione civile.

5.4.5 Comuni

Il D.M. del 28/05/1993 (Individuazione dei servizi indispensabili dei Comuni), all'art. 1 stabilisce che tra i servizi indispensabili dei Comuni, assieme a servizi quali l'acquedotto, la fognatura, l'ufficio tecnico, l'anagrafe, la polizia municipale, sono ricompresi anche i servizi di Protezione Civile, di Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica.

Con la L. 225/92 il Comune assume un ruolo da protagonista nelle diverse attività di prevenzione, previsione, gestione e superamento dell'emergenza.

L'art. 15 definisce che il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale e che assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite provvedendo agli interventi necessari. Inoltre definisce l'obbligo di dotarsi di un servizio di Protezione Civile da erogare in modo stabile e continuativo ai cittadini, non solo in termini di intervento urgente quanto nelle scansioni e nei termini previsti dalla legge stessa attraverso la struttura ordinaria di cui esso deve dotarsi.

Con l'art. 108 del D.Lgs. 112/98 (Decreto Bassanini) si dettagliano in modo davvero inequivoco le funzioni stabilmente assegnate agli Enti Locali in materia di Protezione Civile, tra queste, emerge in tutta la sua importanza l'individuazione del Comune come luogo di attuazione delle attività di prevenzione, previsione e gestione degli interventi. Inoltre vengono conferiti ai Comuni anche compiti inerenti l'adozione di provvedimenti di primo soccorso, la predisposizione dei piani di emergenza comunali, l'attivazione degli interventi urgenti, l'utilizzo del volontariato e la vigilanza sulle strutture locali di Protezione Civile.

La normativa regionale con la L.R. 16/2004 riprende la normativa nazionale specificando le funzioni attribuite ai Comuni nell'ambito del sistema regionale di Protezione Civile, ribadendo il ruolo di autorità di Protezione Civile ricoperto dal Sindaco:

- dotarsi, anche attraverso forme associative, di una struttura di Protezione Civile, coordinata dal Sindaco. Tale struttura interviene, in particolare, per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla provincia o dalla Regione; con le medesime finalità i Comuni possono promuovere la formazione di un gruppo comunale di volontari di Protezione Civile, anche attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio, assicurandone comunque la formazione di base e l'aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;
- curare la predisposizione e l'attuazione dei piani comunali o intercomunali di emergenza e, in ambito montano, tramite le Comunità Montane;
- curare l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, nonché la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;
- disporre l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali;

- curare la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
- provvedere, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.

Inoltre l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" assegna al Sindaco, nei servizi di competenza statale quale Ufficiale di Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti (ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico) al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Con l'art. 12 della L. 265/99 viene trasferito al Sindaco il dovere di informare tempestivamente la popolazione sulle situazioni di pericolo connesse alle esigenze di Protezione Civile.

5.4.6 Questura - Polizia di Stato

La Questura è la struttura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno che garantisce lo svolgimento, la direzione e l'organizzazione di tutta l'attività della Polizia di Stato nella provincia.

Ai sensi della Legge 121/1981, art. 14, "... il Questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza. Ha la direzione, la responsabilità ed il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impegno a tale fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione. A tale scopo viene tempestivamente informato dai comandanti dell'arma dei Carabinieri e della guardia di Finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica".

Il Questore esercita anche tutte le attività proprie della polizia di sicurezza e della polizia amministrativa che si concretizzano in un'ampia tipologia di atti quali ordinanze, diffide, permessi, licenze, autorizzazioni. È coadiuvato nelle sue attività anche da un vicario con compiti di coordinamento intersettoriale.

Il Questore, nell'ambito delle attività di Protezione Civile, attraverso la propria struttura:

- attua servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina operativamente le Forze di Polizia;
- presta soccorso in caso di pubblici o privati infortuni;
- partecipa alle attività di pianificazione, d'intesa con la Prefettura, in relazione alle attività concernenti la messa in sicurezza della popolazione e la viabilità stradale;
- collabora nelle attività di allertamento e informazione alla popolazione;
- istituisce posti di blocco secondo le indicazioni concordate e pianificate a livello locale per un regolare afflusso/deflusso di mezzi e persone;
- vigila sulle operazioni di sgombero delle persone dalle zone a rischio affinché avvengano in modo corretto ed ordinato verso le aree di emergenza;
- scorta i mezzi ed i convogli destinati al soccorso delle popolazioni;
- svolge servizio di sorveglianza presso le aree di ammassamento ed i magazzini/depositi del COM;
- effettua servizi antisciacallaggio nelle aree eventualmente evacuate.

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali di coordinamento tecnico operativo, il Questore dispone delle Forze di Polizia della Repubblica Italiana quali la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Penitenziaria.

Sul territorio provinciale, la Polizia di Stato opera in particolare nell'ambito delle seguenti specialità:

- Polizia Stradale, è un servizio della Polizia di Stato che svolge le seguenti attività:
 - o previene e reprime le violazioni al codice della strada;
 - o rileva gli incidenti stradali;
 - o predispone i servizi diretti a regolare il traffico;
 - o organizza servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
 - o soccorre gli automobilisti in difficoltà.

- Polizia Ferroviaria, è attiva in due importanti settori della prevenzione:
 - la sicurezza a bordo dei treni;
 - la sicurezza nelle stazioni.

5.4.7 Arma dei Carabinieri

La Legge del 31 marzo 2000 n. 78, attribuisce un compiuto riconoscimento al ruolo storicamente svolto dall'Arma dei Carabinieri, collocandola ordinativamente, con il rango di Forza Armata, nell'ambito del Ministero della Difesa.

L'Arma dei Carabinieri è Forza di Polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalle norme in vigore, e dipende:

- tramite il Comandante Generale, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per quanto attiene ai compiti militari;
- funzionalmente dal Ministro dell'Interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Le azioni operative in emergenza svolte dall'Arma dei Carabinieri riguardano:

- soccorso immediato alle popolazioni colpite dall'evento calamitoso;
- concorso con le altre Forze di Polizia alla delimitazione delle zone a rischio con istituzione di posti di blocco stradali;
- vigilanza al fine di prevenire e reprimere episodi di sciacallaggio;
- mantenimento dell'ordine pubblico.

Per contattare le centrali operative dell'Arma dei Carabinieri si chiama il numero unico di Soccorso Pubblico di Emergenza 112 attivo 24 ore su 24 tutti i giorni, il quale fa capo alla Sala Operativa Provinciale interconnessa con quella delle altre Forze di Polizia.

5.4.8 Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza è uno speciale Corpo di Polizia che dipende direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (D.Lgs. 300/99). È organizzato secondo un assetto militare ed è parte integrante delle Forze Armate dello Stato oltre che della Forza Pubblica.

I compiti prioritari (legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189) sono:

- la prevenzione, la ricerca e la denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie;
- la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
- la sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria.

L'emanazione della legge delega 31 marzo 2000, n. 78 (riordino delle Forze di polizia) ha previsto l'adeguamento e l'integrazione dei compiti istituzionali con l'espressa previsione che al Corpo compete l'esercizio delle "funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni e degli Enti locali".

Per gli scopi di Protezione Civile, la Guardia di Finanza, in collaborazione con le altre Forze di Polizia, concorre a:

- mantenimento dell'ordine pubblico e controllo del territorio;
- soccorso alla popolazione e vigilanza nelle zone colpite per prevenire e reprimere azioni di sciacallaggio.

Per attivare i servizi del Corpo della Guardia di Finanza si chiama il numero unico di Soccorso Pubblico di Emergenza 117 attivo 24 ore su 24 tutti i giorni, il quale fa capo alla Sala Operativa Provinciale.

5.4.9 Corpo Forestale dello Stato

Il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.), Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile, oltre a svolgere i compiti di polizia ambientale e forestale, di polizia giudiziaria (d'iniziativa e/o su delega della Magistratura), di ordine pubblico e pubblica sicurezza (in concorso con le altre forze di polizia, su richiesta del Prefetto), è una struttura operativa nazionale di Protezione Civile e svolge compiti di (rif. legge 6 febbraio 2004, n. 36 - nuovo ordinamento del corpo forestale dello stato):

- pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di Protezione Civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le Regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi;
- attività consultive e statistiche connesse;
- concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica.

Il C.F.S. opera alle dipendenze del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, in particolare, tra i Servizi erogati, la divisione 3^a "Protezione Civile e pubblico soccorso", contempla la programmazione e il coordinamento delle attività in materia di:

- pubblico soccorso e di quelle di rilievo nazionale di Protezione Civile con riferimento anche al concorso con le Regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei;
- coordinamento attività dei centri operativi antincendio boschivi;
- gestione operativa del Nucleo investigativo antincendio boschivi (NIAB);
- studio per la ricerca e la sperimentazione in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- indagini statistiche e attività consultiva;
- indirizzo e coordinamento delle attività di monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico;
- adempimenti di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
- rapporti e coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, con i Vigili del fuoco e con le altre strutture di Protezione Civile;
- organizzazione e coordinamento dei propri reparti di pronto impiego.

5.4.10 Polizia Locale

La Polizia Locale è parte del modello di intervento agendo a livello locale come forza di primo intervento e come parte dell'Unità locale di Crisi sotto la direzione del Sindaco.

Nell'ambito di tali compiti effettua tutti gli interventi necessari all'assistenza della popolazione e alla risoluzione dell'emergenza, tra cui la partecipazione alle attività di sorveglianza, di organizzazione delle evacuazioni, e alle operazioni necessarie per la modifica della viabilità locale. Il servizio di Polizia Locale è definito e organizzato secondo la legge regionale n. 4 del 2 aprile 2003 "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana", nella quale vengono definite le varie funzioni:

- **funzioni di polizia amministrativa:** attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
- **funzioni di polizia giudiziaria:** nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei corpi e i responsabili dei servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di polizia locale che con le forze di polizia dello Stato;
- **funzioni di polizia stradale:** gli operatori di polizia locale espletano i servizi di polizia stradale negli ambiti territoriali secondo le modalità fissate dalla legge;
- **funzioni di pubblica sicurezza:** nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, la polizia locale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento;
- **servizi esterni di supporto, soccorso e formazione:** la polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

5.4.11 Vigili del Fuoco

Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

- l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;
- l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

5.4.12 Servizio Sanitario Urgenza Emergenza - AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza)

Il S.S.U.Em. (Servizio Sanitario Urgenza Emergenza) 118 è un servizio pubblico presente su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di garantire tutto l'anno, 24 ore al giorno, una risposta adeguata alle situazioni di urgenza o emergenza sanitaria e delle maxiemergenze mediante l'invio di mezzi di soccorso adeguati.

In Regione Lombardia il Servizio è affidato ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) attraverso le AAT (Articolazioni Aziendali Territoriali) e le SOREU (Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza).

Le SOREU sono le nuove Sale Operative Regionali a valenza Interprovinciale per l'Emergenza Urgenza: gestiscono le chiamate di soccorso sanitario proveniente dal territorio della Regione Lombardia, dall'invio dei mezzi e degli equipaggi più appropriati fino al completamento del soccorso o all'eventuale affidamento del paziente alle strutture ospedaliere.

Le AAT sono le Articolazioni Aziendali Territoriali di AREU che hanno la funzione di assicurare l'organizzazione dell'emergenza extra-ospedaliera nell'area di competenza, attualmente corrispondente all'area provinciale di appartenenza.

Le AAT sono responsabili dell'organizzazione dell'equipe e dei mezzi di soccorso sul territorio della Regione Lombardia e dispongono di personale e mezzi messi a disposizione dalle Aziende Sanitarie, dall'Ente Pubblico, dalle Organizzazioni di Volontariato e dalle Cooperative Sociali; compito primario è il primo soccorso alle persone eventualmente coinvolte in incidenti rilevanti, nonché il loro trasporto presso le strutture ospedaliere più idonee.

5.4.13 A.S.L. - Dipartimento di prevenzione medica e veterinaria

L'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), struttura operativa territoriale del Servizio Sanitario Nazionale, ha il compito fondamentale di assicurare i livelli uniformi ed essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria nel proprio ambito territoriale.

In fase operativa l'ASL, principalmente attraverso i Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario che sono le strutture preposte alla programmazione, coordinamento, direzione e verifica delle attività di prevenzione e di tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico dai rischi di origine ambientale, alimentare e lavorativa, provvede a:

- effettuare una prima stima e valutazione urgente dell'entità e dell'estensione del rischio e del danno, in stretta
- collaborare con le altre strutture operative;
- coordinare le indagini e le misure igienico-sanitarie;
- collaborare con l'A.R.P.A. per i controlli ambientali;
- supportare la Prefettura e i Sindaci dei Comuni interessati con proposte di provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione (evacuazione, misure di protezione) di provvedimenti ordinativi di carattere igienicosanitario (igiene alimenti, acqua potabile, ricoveri animali, gestione dei rifiuti, ecc.);
- collaborare con AAT 118 per quanto di competenza;
- affrontare le problematiche legate alla sanità pubblica veterinaria nel caso l'evento incidentale coinvolga: animali da reddito (compresi i pesci che vivono nei corsi d'acqua direttamente o indirettamente interessati) e d'affezione, alimenti di origine animale, sostanze e prodotti destinati all'alimentazione degli animali, comprese le materie prime;
- affrontare le problematiche di tipo igienico e medico-legali connesse al recupero e alla gestione delle salme.

5.4.14 Strutture Ospedaliere

Tutte le strutture ospedaliere possono essere chiamate a concorrere nella prestazione di interventi sanitari nei confronti di eventuali feriti a causa di un incidente.

Gli ospedali si distinguono in cinque categorie in base al livello di dotazioni tecniche e al grado di specializzazione di cui è dotato il relativo personale per effettuare interventi sanitari sulla citata categoria di feriti.

- A. La prima categoria comprende gli Istituti dotati di dipartimento di emergenza urgenza ed accettazione di alta specializzazione (EAS).
- B. La seconda categoria riguarda le Aziende dotate di dipartimento di emergenza urgenza ed accettazione (DEA).
- C. La terza categoria comprende gli istituti ospedalieri dotati di “solo” pronto soccorso.
- D. La quarta categoria comprende gli istituti dotati di punti di primo intervento.
- E. La quinta categoria concerne gli ospedali o le cliniche prive anche del P.P.I..

Le Strutture Ospedaliere predispongono, diffondono al proprio interno e provano, anche con esercitazioni, i Piani per le maxiemergenze (Piano per il massiccio afflusso di feriti e Piano per l'evacuazione ed emergenza).

In fase di emergenza attivano i Piani per le Maxiemergenze.




Figura n. 5.5 - Struttura dell'Azienda Carlo Poma

I feriti verranno trasportati e centralizzati alle strutture ospedaliere superiori (PS > DEA > EAS) a seconda della gravità e della instabilità.

5.4.15 Croce Rossa Italiana

L'associazione della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) (Ausiliaria dei Pubblici Poteri), è per sua natura giuridica "Ente Pubblico non economico", viene identificata come una delle "Strutture Operative Nazionali" di Protezione Civile (Art. 11), ed è chiamata a far parte, con il proprio rappresentante, nel Consiglio Nazionale di Protezione Civile (Art. 8).

Ne consegue che tutto il personale appartenente alla Associazione, sia esso in qualità di volontario operante in una delle Componenti, che dipendente, è personale di Protezione Civile.

I compiti attribuiti alla C.R.I. nell'ambito delle attività di Protezione Civile sono:

- primo soccorso e trasporto infermi;
- interventi socio- assistenziali al più largo raggio;
- soccorso sanitario di massa in stretta collaborazione con AREU/AAT 118;
- ricerca e ricongiungimento dispersi;
- censimento delle necessità della popolazione, raccolta e distribuzione di generi di prima necessità e di soccorsi provenienti anche dall'estero.

In caso di emergenza la Prefettura o il Sindaco o, comunque, l'autorità di Protezione Civile, può fare richiesta dell'intervento del Nucleo di Protezione Civile della Croce Rossa Italiana che provvederà, in base al tipo di emergenza in atto, ad assicurare il supporto necessario con tutti i mezzi necessari sia Locali che Provinciali, Regionali o Nazionali.

In particolare in caso di un evento incidentale che comporti un rilascio di sostanze pericolose, alla Croce Rossa Italiana spettano i seguenti compiti:

- allertare le proprie strutture di soccorso che potrebbero essere eventualmente impiegate in ragione dell'entità dell'emergenza;
- disporre il graduale richiamo in servizio del proprio personale in proporzione al grado di necessità;
- concorrere nell'evacuazione dei feriti, dei malati, dei minori e delle altre persone non autosufficienti dalla zona colpita dalla calamità con propri automezzi e personale;
- allestire e gestire posti di soccorso sanitari,
- inviare nella zona interessata nuclei di personale qualificato medico, paramedico e di soccorso;
- inviare proprio personale (infermiere volontarie e volontari del soccorso) a integrazione del personale degli ospedali interessati dalla calamità;
- concorrere a fare affluire i materiali logistici necessari all'assistenza sanitaria immediata;
- concorrere all'assistenza socio-sanitaria delle popolazioni colpite;
- concorrere nella raccolta e distribuzione di viveri, vestiario ed effetti lettereschi per la popolazione colpita;
- concorrere nella gestione di ospedali da campo e treni-ospedale;
- concorrere nell'allestimento di tendopoli e roulotte;
- concorrere nel censimento dei morti e dei feriti;
- concorrere nella ricerca e ricongiungimento dei dispersi;

- concorrere nella raccolta e distribuzione dei soccorsi provenienti dall'estero;
- eseguire il censimento del fabbisogno delle popolazioni colpite da calamità.

L'attivazione urgente della C.R.I. in ambito provinciale avviene chiamando uno dei responsabili tramite cellulare attivo h 24.

I compiti della CRI si distinguono concettualmente, riducendosi a due fondamentali comuni denominatori:

- 1) **il Soccorso sanitario gestito da AREU** (per questo tipo di intervento è necessario un comune piano di collaborazione con AAT 118 sia per quanto riguarda l'allertamento sia per la gestione dei mezzi e del personale)

La C.R.I. può fornire:

- Ambulanze con equipaggio,
- Squadre di soccorso appiedate,
- Squadra per montaggio e gestione P.M.A.

- 2) **il Soccorso socio-assistenziale** per concorrere in tutte le attività sopra descritte.

5.4.16 A.R.P.A.

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, attiva dal 1° dicembre 1999, è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile che svolge attività e servizi volti a supportare le scelte di politica ambientale della Regione Lombardia, delle Province, dei Comuni, delle Asl e di altri enti pubblici in territorio regionale.

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia opera quotidianamente per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, affiancando le istituzioni regionali e locali in molteplici attività: dalla lotta all'inquinamento atmosferico ed acustico agli interventi per la tutela delle acque superficiali e sotterranee, dal monitoraggio dei campi elettromagnetici alle indagini sulla contaminazione del suolo e sui processi di bonifica.

Dal punto di vista operativo, l'A.R.P.A. garantisce la reperibilità dei suoi tecnici attraverso la sala operativa di protezione civile della Regione Lombardia tramite il numero per le segnalazioni di emergenze ambientali 800.061.160.

5.4.17 Centro Antiveleni

I Centri Antiveleni (C.A.V.) sono lo strumento specializzato per la diagnosi ed il trattamento delle intossicazioni. Il servizio svolto dal C.A.V., da considerare alla stregua delle consulenze medico-specialistiche, riguarda l'attività clinica svolta da laboratori in grado di effettuare analisi tossicologiche in urgenza. Essi effettuano uno specifico servizio di consulenza medica telefonica - disponibile H24 - con registrazione delle chiamate ed utilizzo dei dati, raccolti in apposite banche, relativi ai prodotti e alla tossicologia degli stessi.

La missione del C.A.V. consiste nelle erogazioni di prestazioni:

- consulenza tossicologica specialistica rivolta al pubblico ed agli operatori sanitari, finalizzata alla diagnosi, terapia e prevenzione delle intossicazioni acute;
- diagnosi e terapia in regime di emergenza finalizzate a garantire un'assistenza medica ottimale agli utenti che giungono presso i centri;
- attività di prevenzione tramite comunicazioni e corsi aperti alla cittadinanza, contatti con l'industria e scambi d'informazione con altri C.A.V. italiani ed europei;
- addestramento e diffusione delle conoscenze di tossicologia medica ad operatori sanitari ed altre parti sociali;
- erogazione dei servizi sulla base del codice di deontologia medica ed in forma indipendente da qualsiasi influenza esterna.

5.4.18 Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po)

Il decreto legislativo n. 112/98 e il processo di decentramento amministrativo alle Regioni (L. 59/97 e D.Lgs.112/1998), hanno portato ad un riordino del Magistrato del Po, già organo decentrato interregionale del Ministero dei Lavori Pubblici, poi organo decentrato interregionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e del Territorio.

Dal gennaio 2003 il Magistrato è Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.P.O.), stabilita dalle 4 Regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Le funzioni espletate dall'A.I.P.O. riguardano:

- assunzione di tutti i compiti relativi alle opere idrauliche classificate in seconda categoria;
- direzione del servizio di piena del Fiume Po e di tutti i tratti di corsi d'acqua che interessano il suo bacino imbrifero classificati in prima categoria (ubicati in corrispondenza dei confini nazionali) ed in seconda categoria (dove esistono arginature poste a protezione dei centri abitati, delle opere pubbliche e degli insediamenti più importanti e significativi per la collettività);
- svolgimento del servizio di polizia idraulica e di pronto intervento sulle opere idrauliche classificate in terza categoria, sulle quali non può essere svolto il servizio di piena di cui al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, in quanto esso sarebbe fisicamente impedito e, comunque, relativo alle opere idrauliche di prima e seconda categoria.

In quanto componente dell'Autorità di Bacino, l'A.I.P.O. è costantemente impegnata al fianco delle amministrazioni statali (Ambiente e Beni Culturali, Infrastrutture e Trasporti) e locali (Regioni, Province, Comunità Montane, ecc.), che fanno parte integrante della stessa Autorità.

L'attività del Servizio di Piena, per le opere idrauliche di prima e seconda categoria e le opere di bonifica, viene espletata in sede centrale e locale.

I principali compiti sono:

- monitoraggio dei livelli idrometrici del Po e dei suoi principali affluenti attraverso una rete di telerilevamento dei dati idrologici;
- diffusione delle informazioni meteorologiche agli Uffici periferici e l'Istituzione del Servizio di Reperibilità, in particolare nei periodi critici (20 settembre - 20 novembre e 15 aprile - 15 giugno);
- predisposizione delle attività di pronto intervento, nel corso degli eventi, in conseguenza dei possibili dissesti verificatisi sulle opere idrauliche;
- ispezione e realizzazione di opere provvisorie con l'utilizzo ed il coordinamento di personale fornito dalle Prefetture, dai Comuni, dai Vigili del Fuoco, dalle Forze Armate e, attraverso la Protezione Civile, dalle associazioni di volontariato.

Gli Uffici Operativi dispongono del collegamento alla rete centrale di monitoraggio in tempo reale e in contatto con L'Ufficio Coordinamento Servizio di Piena attivano all'occorrenza il Servizio di Reperibilità e, al raggiungimento di determinate soglie idrometriche, il Servizio di Piena.

Dal 2007 la Regione Lombardia, in base alla Legge Regionale 30/2006 e a una convenzione triennale con Aipo, ha affidato all'Agenzia le competenze in materia di

navigazione interna del sistema idroviario padano-veneto e demanio fluviale in precedenza gestite dalla soppressa Azienda Porti di Cremona e Mantova.

Tra i compiti principali dell'Ufficio Gestione Navigazione Lombarda ci sono la gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate (canali Pizzighettone-Cremona e Mantova-Adriatico) e la progettazione e costruzione delle relative opere idrauliche.

L'Agenzia Interregionale per il fiume Po è organizzata in una Sede Centrale a Parma e dodici Uffici Periferici sparsi sul Territorio l'Ufficio Periferico competente è quello di Mantova che svolge funzione di monitoraggio ai fini dell'emergenza

5.4.19 Volontariato di protezione civile

Il volontariato rappresenta una insostituibile risorsa nell'ambito delle attività della Protezione Civile, e in particolare per la gestione delle emergenze, intervenendo in diverse tipologie di eventi che coinvolgono beni, persone e centri abitati.

Il volontariato di Protezione Civile è riconosciuto come struttura operativa del servizio nazionale della Protezione Civile ai sensi dell'art. 11 della L. 225/92.

L'attività di volontariato di Protezione Civile può essere svolta (art. 3 L.R. 16/2004):

- a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;
- b) dalle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale del volontariato di Protezione Civile e dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti dal comune, dalla comunità montana, dall'ente gestore del parco o da altra forma associativa fra i Comuni, e iscritti all'albo regionale del volontariato di Protezione Civile.

È istituito l'albo regionale del volontariato di Protezione Civile (art. 8 L.R. 16/2004), relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

Ai volontari, limitatamente al periodo d'impiego autorizzato dall'autorità di Protezione Civile competente, viene garantito il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, nonché della relativa copertura assicurativa, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni dell'anno, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 194/2001.

I gruppi comunali o intercomunali hanno una figura giuridica diversa dalle associazioni di volontariato, in quanto sono una diretta emanazione dell'ente comunale e non un'organizzazione di privati cittadini: sono quindi alle "dirette dipendenze" del Sindaco.

Al verificarsi di una situazione di emergenza:

- nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla provincia e alla Regione (art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 16/2004).
- la Provincia provvede al coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile esistenti sul territorio provinciale, limitatamente agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della L. 225/92 raccordandosi con i Comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone comunicazione alla Regione (art. 3, L.R. 16/2004).
- Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi, può individuare le organizzazioni di volontariato in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso (art. 5, comma 8 L.R. 16/2004).

Le Organizzazioni di Volontariato, di cui al D.P.R. 194/2001, nel rischio industriale, possono essere attivate per attività che si svolgano al di fuori delle aree denominate di sicuro impatto e di danno.

Il personale delle stesse deve adeguatamente equipaggiato e formato per le attività ad esse deputate nell'ambito della gestione dell'emergenza esterna. La formazione e l'addestramento periodico dei volontari sono progettati e gestiti esclusivamente dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante e di protezione civile.

In caso di evento incidentale, le funzioni delle organizzazioni di Volontariato possono essere:

- supporto alle Forze dell'Ordine per il controllo del traffico esterno alla zona dell'evento incidentale;
- assistenza alla popolazione in caso di evacuazione o di momentaneo allontanamento dalle proprie abitazioni verso i centri di raccolta.

5.4.19.1 La Colonna Mobile Provinciale (C.M.P.)

La “Colonna Mobile Provinciale della Provincia di Mantova” (C.M.P.), operativa dal 1 luglio 2010, si pone l’obiettivo di disporre di una forza di pronto impiego in grado di mobilitarsi rapidamente, con mezzi idonei e volontari adeguatamente formati, in caso di eventi emergenziali di protezione civile che si verifichino sul territorio provinciale o extraprovinciale, in modo da fornire un’adeguata e tempestiva risposta alla emergenza in atto, sia per i Comuni mantovani privi di OO.V. di protezione civile sia per quei Comuni che, pur dotati di OO.V. di protezione civile, si trovino nelle condizioni di dover chiedere un supporto esterno, sia per popolazioni e territori posti all’esterno del territorio mantovano per i quali Regione Lombardia intenda mobilitare la Colonna Mobile Regionale.

La C.M.P. permette di ottimizzare, e coordinare, le già numerose risorse, specializzazioni e professionalità esistenti tra le OO.V., al fine di far fronte ad emergenze che si verificano all’interno della provincia.

In particolare, all’interno della provincia, la CMP interverrà solo per eventi di tipo b) e c) (ex art. 2, L. 225/92), dunque con esclusione degli eventi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria

Il territorio della provincia di Mantova, ai fini dell’intervento della Colonna Mobile Provinciale, viene suddiviso in tre aree:

- ☐ area A, corrispondente alla zona dell’oltrepo mantovano,
- ☐ area B, corrispondente alla zona del capoluogo e hinterland,
- ☐ area C, corrispondente alla zona occidentale del territorio, dall’alto mantovano al Viadanese.




Figura n. 5.6 - macroaree di riferimento per la colonna Mobile Provinciale

Le Organizzazioni di Volontariato facenti parte della C.M.P. e suddivise nelle tre aree secondo l'ubicazione della sede legale costituiscono n. 3 nuclei indipendenti e autosufficienti della medesima Colonna Mobile, finalizzati all'intervento in emergenze che si verificano all'interno dell'area di pertinenza o a supporto delle operazioni di soccorso di altra area.

5.4.19.2 La Colonna Mobile Regionale (C.M.R.)

La Colonna Mobile Regionale (CMR), istituita con Decreto Dirigente Unità Organizzativa n. 23497 del 30 dicembre 2004, costituisce il primo strumento di risposta operativa a disposizione di Regione Lombardia in caso di emergenza.

Le organizzazioni che compongono la CMR rappresentano una forza di pronto impiego in grado di mobilitarsi rapidamente con mezzi e uomini individuati sulla base delle tipologie di rischio ricorrenti sul territorio regionale e sulla base delle attività richieste in caso di interventi sul territorio nazionale, o all'estero. La composizione numerica della CMR può variare, a seconda del tipo di intervento richiesto, da 60 a 120-150 uomini, pronti a partire in 6-12 ore dall'attivazione.

La mobilitazione della CMR può essere preceduta dall'invio di una "squadra di scouting", composta da 4-5 persone coordinate da un funzionario di Regione Lombardia, con il compito di raccogliere informazioni direttamente sul sito dell'emergenza ed individuare le necessità e le caratteristiche che dovrà avere la CMR in fase di attivazione.

La CMR potrà essere chiamata ad intervenire in caso di emergenze sul territorio regionale, nazionale ed estero, su attivazione diretta da parte di Regione Lombardia, sia per esigenze direttamente ed autonomamente individuate, che su espressa richiesta da parte di altre autorità di protezione civile di livello locale, regionale o nazionale.

Il compito principale della CMR è l'allestimento di strutture

- per l'accoglienza della popolazione colpita dall'emergenza
- per l'assistenza logistica a moduli specialistici di soccorso
- per l'assistenza logistica a strutture tecniche impegnate nel rilievo del danno e la valutazione del rischio residuo.

La struttura della CMR sul campo è organizzata secondo le seguenti macro-funzioni operative:

- FUNZIONE 1 DIREZIONE
- FUNZIONE 2 LOGISTICA GENERALE
- FUNZIONE 3 SANITÀ
- FUNZIONE 4 SERVIZI ESSENZIALI E IMPIANTISTICA GENERALE
- FUNZIONE 5 TELECOMUNICAZIONI

L'impegno diretto della CMR, di norma, si esaurisce nell'arco di 15 giorni; in seguito, la gestione delle strutture allestite verrà affidata al complesso del sistema regionale di protezione civile, con il coinvolgimento delle colonne mobili provinciali, mentre il coordinamento della missione verrà mantenuto in capo a Regione Lombardia.

In casi particolari la durata della gestione da parte della CMR potrà essere prolungata sino alla cessazione delle esigenze operative, comunque entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in merito alla durata delle emergenze di protezione civile

5.5 COMUNICAZIONE IN EMERGENZA

Ai sensi dell'art.7 della L.R. 16/2004 (comma 1) nei casi di emergenza di protezione civile in eventi riconducibili a quelli di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 225/1992, il Presidente della Provincia è autorità di protezione civile e responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed è altresì responsabile della comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione.

L'informazione, sia in periodo di normalità, sia durante l'emergenza, si dimostra particolarmente importante per la costruzione di un efficace sistema di protezione civile, e perché si possa concretizzare quanto previsto nel piano di emergenza. Dunque, una corretta comunicazione è fondamentale per sviluppare nella popolazione la consapevolezza necessaria alla corretta applicazione delle regole e dei comportamenti suggeriti nei piani di emergenza. L'informazione alla popolazione è uno degli obiettivi principali da tenere presente nell'ambito di una concreta politica di riduzione del rischio.

Come specificato nel "Metodo Augustus"⁵ è possibile identificare alcune tipologie di comunicazione legate alle situazioni di emergenza:

- comunicazione propedeutica, finalizzata a informare i cittadini sul sistema di Protezione Civile;
- comunicazione preventiva, finalizzata a informare i cittadini riguardo gli eventi e le situazioni di crisi che possono insistere sul territorio di appartenenza;
- comunicazione in stato di crisi, che si differenzia ulteriormente a seconda che ci si trovi in presenza di eventi imprevedibili o eventi prevedibili.

5.5.1 Comunicazione propedeutica

Risponde alla necessità di informare costantemente la popolazione sul sistema di Protezione Civile esistente sul territorio.

La comunicazione dovrà, dunque, informare i cittadini su come è organizzata la Protezione Civile e quali siano le diverse autorità che concorrono alla gestione dell'emergenza.

Questo deve costituire l'attività, in tempo di pace, del responsabile della funzione "informazione" prevista nei centri operativi. Tra le attività che possono essere messe in campo vi sono spot informativi, articoli su quotidiani e periodici, programmi informativi scolastici.

5.5.2 Comunicazione preventiva

La comunicazione preventiva ha come scopo primario quello di informare la popolazione riguardo gli eventi e le situazioni di crisi che possono insistere sul territorio di appartenenza. La conoscenza delle casistiche di evoluzione di tali eventi, nonché le modalità da affrontare in determinate situazioni di rischio, servono a divulgare una

⁵ (http://www.ispro.it/wiki/images/9/95/Metodo_Augustus.pdf)

cultura del comportamento, che è sicuramente molto utile, se non indispensabile in concomitanza con un evento di crisi.

Questa attività deve far capo al responsabile della funzione “informazione” delle sale operative, e deve essere espletata in maniera articolata prevedendo una costante attività di diffusione dei vari aspetti che il rischio assume, attraverso gli organi di informazione (stampa, radio, TV, web, siti internet), la diffusione di opuscoli a carattere divulgativo per le tipologie di rischio presenti sul territorio, ed una costante attività di sensibilizzazione nelle scuole.

5.5.3 Comunicazione in stato di crisi

La comunicazione specifica in stato di crisi deve essere sviluppata in due tipologie di intervento:

- comunicazione interna nella quale sono presenti tutti i tipi di comunicazione operativa da attuare all'interno del sistema di soccorso (strutture operative e componenti del servizio); fa capo al responsabile della U.C.P. / sala operativa unificata;
- comunicazione esterna nella quale sono presenti tutti i tipi di comunicazione da trasferire alla popolazione in stato di crisi; fa capo al responsabile della funzione “informazione”, e prevede una forte sinergia tra autorità, mondo scientifico ed operatori dei mass media.

È compito del responsabile della U.C.P. / sala operativa unificata stabilire gli argomenti ed i contenuti della comunicazione destinata alla popolazione, ed è compito del responsabile della comunicazione elaborare e trasformare tali argomenti e contenuti in messaggi/informazioni mirati, da diffondere attraverso i mezzi di comunicazione più idonei.

È, altresì, compito del responsabile della comunicazione rilasciare dichiarazioni ufficiali.

5.5.4 Informazione e mass-media

I sistemi di comunicazione radio, TV, siti internet e carta stampato sono i mezzi più utili per informare la popolazione sulle direttive di comportamento da assumere durante un evento calamitoso e sulla situazione reale in atto. Il loro utilizzo deve permettere di raggiungere la maggior parte della popolazione, ed il messaggio trasmesso deve essere tale che, senza creare panico, renda la popolazione consapevole di ciò che sta accadendo.

Testate Radio Televisive locali e provinciali

Nel territorio provinciale mantovano sono presenti due emittenti televisive dotate di redazione giornalistica (Telemantova e MantovaTV).

Le emittenti radiofoniche private

Le emittenti radiofoniche private esistenti in provincia di Mantova sono: RADIO MANTOVA NEWS - frequenze: 96.900 - Copertura: prov. di Mantova e Verona; RADIO

ROSA - Frequenze: 91.300 - Copertura: prov. di Mantova; RADIO STUDIO SAYONARA - Frequenze: 91.250 - 101.700 - Copertura: prov. di Mantova, Bresciana, Lago di Garda; RADIO VIRGILIO - Frequenze: 91.600 - 10.350 - Copertura: prov. di Mantova; TEMPO RADIO - Frequenze: 89.750 - 92.400 - Copertura: prov. di Brescia, Verona, Mantova, Parma, Castiglione; RADIO ALFA CASTELGOFFREDO - Frequenze: 88.600 - 88.800 - Copertura: Castelgozzano, Alto Mantovano; RADIO BASE - Frequenze: 100.800 - 89.350 - Copertura: prov. di Mantova, Parma, Reggio Emilia; RADIO CIRCUITO 29 - Frequenze: 105.800, 106.150 - Copertura: Mantova, Brescia, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Verona; RADIO LAGHI INBLU - Frequenza: 97.150; MANTOVA ANTENNA LIBERA - Frequenze: 100.200 - Copertura: prov. di Mantova, Suzzara; ONDA RADIO ACTIVITY - Frequenze: 90.700, 90.900, 91.500, 103.000 - Copertura: prov. di Mantova, Brescia, Lago di Garda.

Inoltre si fa riferimento anche a radio, con sede fuori provincia, aventi copertura sul territorio mantovano: RADIO BRUNO - frequenze: 93.300 - 100.500 - 100.200 - 94.400 - copertura: provincia di Mantova, Verona, Emilia Romagna, Toscana e Liguria, Marche; RADIO PICO - Frequenze: 106.400 - 106.100 - Copertura: prov. Di Mantova, Verona, Modena, Reggio Emilia, Rovigo, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso.

Quotidiani a diffusione locale

Nel territorio mantovano sono presenti due quotidiani a diffusione locale: La Gazzetta di Mantova e La Voce di Mantova.

Uffici Stampa di utilità

Nel quadro dell'informazione alla popolazione, la diffusione delle notizie di utilità è a cura degli uffici stampa degli enti facenti parte del sistema locale di Protezione Civile: Regione Lombardia - Sede territoriale, Prefettura di Mantova, Provincia di Mantova e A.S.L. Mantova.

5.5.5 Modalità di diffusione delle informazioni urgenti per la popolazione

LA SALA STAMPA

All'insorgere dell'emergenza dovrà essere attivata, presso una sede opportuna (di solito, presso la Prefettura, dove viene istituita la U.C.P. / Sala Operativa Unificata), una sala stampa, con definite caratteristiche: accessibile, dotata di telefonia fissa, telefax modello circolare, collegamento internet, pc con abbonamento alle agenzie di Stampa nazionali.

La sala stampa dovrà essere posizionata in luogo autonomo rispetto al centro di gestione dell'emergenza (sala operativa), anche se i responsabili dovranno essere costantemente in collegamento con la sala operativa (tramite telefono, o in caso di inaccessibilità delle linee, con spola fra un punto e l'altro). Nella sala stampa confluiscono i funzionari responsabili degli uffici stampa/comunicazione dei vari enti coinvolti nell'emergenza.

Responsabile della sala stampa, nel caso di istituzione dell'U.C.P. è un funzionario dell'ente designato dal Presidente della Provincia, di concerto col Prefetto, nel caso di istituzione della Sala Operativa Unificata è un funzionario designato dal Prefetto, alla

gestione della Funzione “Mass media e informazione” (Metodo Augustus); dovrà essere un funzionario di uno degli enti gestori dell'emergenza, iscritto all'ordine dei Giornalisti (elenco professionisti, o qualora tale figura non fosse reperibile, elenco pubblicisti). Suo compito sarà quello di tenere i rapporti con la sala operativa, diramare i comunicati stampa, coordinare il lavoro della sala stampa e tenere i rapporti con le testate giornalistiche.

Qualora la portata dell'emergenza lo richiedesse, il responsabile della sala stampa, indirà a cadenza regolare di tempo (ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora, etc.), riunioni con tutte le testate presenti per aggiornare la situazione. Ai giornalisti delle testate presenti nei luoghi dell'emergenza non sarà consentito accedere alla sala stampa se non su esplicita decisione del responsabile. Sarà cura del responsabile della sala stampa tenere continuamente aggiornati, attraverso i citati metodi, i giornalisti presenti e indicare agli stessi un luogo, in prossimità della sala stampa, dove poter svolgere il loro lavoro.

INFORMAZIONE CON DIFFUSIONE ENTRO LE 24 ORE

Qualora l'emergenza in atto richiedesse la diffusione di informazioni, consigli e indicazioni ritenute indispensabili anche se non urgenti e immediate, il responsabile della sala stampa provvederà a contattare, avvertendoli dell'esigenza, in primo luogo i corrispondenti delle agenzie di stampa nazionali, i quali saranno tenuti a diffondere le informazioni a tutte le testate abbonate all'agenzia, in secondo luogo le emittenti radio televisive locali e provinciali e per ultimo le testate giornalistiche di carta stampata.

Il responsabile della sala stampa compilerà, quindi, un comunicato urgente che manderà tramite telefax, indistintamente a tutte le testate provinciali nell'ordine di cui sopra, fornendo le informazioni anche a quelle non abbonate al servizio di agenzia.

Tramite telefono si provvederà in contemporanea a verificare che tali informazioni siano giunte alle redazioni e vengano tenute in adeguata considerazione.

INFORMAZIONI CON DIFFUSIONE IMMEDIATA

Al verificarsi di una emergenza, qualora si ritenga di dover diffondere in maniera immediata informazioni di utilità alla popolazione attraverso le testate di stampa locali, il responsabile della sala stampa provvederà a contattare i corrispondenti delle agenzie di stampa nazionali, i quali saranno tenuti a diffondere immediatamente le informazioni a tutte le testate abbonate all'agenzia, richiamandone l'urgenza e l'utilità di servizio.

Il responsabile della sala stampa, altresì, compilerà un comunicato che manderà tramite telefax, indistintamente a tutte le testate provinciali, fornendo le informazioni anche a quelle non abbonate al servizio di agenzia. Tramite telefono si provvederà successivamente a verificare che tali informazioni siano giunte alle redazioni e vengano tenute in adeguata considerazione. Qualora i corrispondenti di alcune testate si trovino nel luogo dell'emergenza, o comunque in prossimità della sala stampa, sarà possibile consegnare direttamente a loro le informazioni da diffondere. Attraverso l'utilizzo delle Agenzie di Stampa, l'informazione giunge a tutte le testate e quindi immediatamente al pubblico tramite emittenti radiofoniche e televisive in circa 15 minuti.

DIFFUSIONE COSTANTE E CAPILLARE DELLE INFORMAZIONI

Qualora l'esigenza dei soggetti coordinatori dell'emergenza fosse quella di creare un sistema capillare e costante di informazioni alla popolazione, alcune emittenti televisive e radiofoniche sono tenute a mettersi a disposizione del sistema di Protezione Civile. Il responsabile della sala stampa contatterà i direttori responsabili della testate, ai quali sarà chiesto di interrompere la programmazione tradizionale, diurna o notturna, e avviare prima possibile trasmissioni speciali in diretta mettendosi al servizio dei soccorritori per fornire informazioni alle popolazioni colpite dall'emergenza. Le stesse informazioni saranno diffuse altresì dalla sala stampa.

5.6 GESTIONE EVACUAZIONI

Come peraltro specificato anche dalla Direttiva regionale per la pianificazione di Emergenza degli Enti Locali⁶, uno degli aspetti più delicati della gestione dell'emergenza è legato alla eventualità di dover disporre l'evacuazione della popolazione, con apposita ordinanza di emergenza emanata dal Sindaco (ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D.lgs. 267/00), o dal Prefetto (sia in funzione surrogatoria del Sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 10 D.lgs. 267/00, sia autonomamente in forza dell'art. 19 del R.D. n. 383 del 1934).

Le ordinanze sono atti normativi temporanei, contingibili ed urgenti, emanati per fronteggiare un evento imprevedibile per il quale urge la necessità di provvedere immediatamente al fine di evitare un pericolo imminente sulla pubblica incolumità. Hanno natura derogatoria alle leggi vigenti, fatti salvi i principi costituzionali e quelli generali dell'ordinamento giuridico.

A seconda dei rischi imminenti e delle situazioni contingenti, si può parlare di evacuazioni preventive, quando lo sgombero della popolazione avviene prima che gli eventi calamitosi si verifichino, oppure di evacuazioni di soccorso, nel caso la popolazione debba essere sgomberata a seguito di un determinato evento.

⁶ Approvata con D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007

5.7 AREE DI EMERGENZA

Come previsto dalla “Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali” (d.g.r. 16 maggio 2007, n. 8/4732), per “aree di emergenza” si intendono i luoghi nei quali vengono svolte le attività necessarie al soccorso della popolazione durante un'emergenza, comprendendo sia gli spazi necessari alla convergenza e alla logistica dei mezzi e del personale di soccorso, sia le aree destinate al concentramento e al successivo ricovero della popolazione evacuata dalle abitazioni minacciate o colpite dall'evento.

Le aree di emergenza (per le cui caratteristiche si rimanda alla direttiva) si distinguono in:

- area di attesa: dove la popolazione, evacuata dalle autorità o per abbandono spontaneo delle proprie abitazioni, converge per attendere i soccorritori;
- area di accoglienza o ricovero: dove la popolazione costretta ad abbandonare le proprie abitazioni verrà sistemata per periodi più o meno lunghi a seconda del tipo di emergenza;
- area di ammassamento dei soccorritori e dei mezzi di soccorso, dove si raccolgono e concentrano i mezzi, i materiali e il personale necessario alle attività di soccorso.

Queste aree vanno individuate in zone non soggette ai rischi attesi o prevedibili, e, comunque, in zone non soggette a trasformazioni o variazioni repentine delle condizioni infrastrutturali, al fine di garantirne la sicurezza rispetto al verificarsi di eventi emergenziali, nonché per la reperibilità e accessibilità in caso di necessità.

Ogni comune deve individuare le aree di emergenza (in particolare le aree di attesa e di accoglienza) in funzione della gravità e dell'estensione del rischio complessivo individuato sul proprio territorio, considerando in primo luogo il numero di abitanti potenzialmente interessati dall'evacuazione.

A tal proposito, l'art. 57.2 della L.R. 12/2005 -“Legge per il Governo del Territorio”- all'art. 57, punto 2, stabilisce che “i Comuni, anche attraverso intese con i Comuni limitrofi, possono individuare nel documento di piano” per il governo del territorio “aree da destinare all'ubicazione di alloggi e servizi temporanei finalizzati a fronteggiare situazioni conseguenti ad eventi di carattere calamitoso”.

La Regione Lombardia a seguito dell'evento occorso in Abruzzo nel 2009 ha predisposto un utile manuale per la scelta e predisposizione di un campo di accoglienza.

Tale strumento è disponibile sul sito web della Regione Lombardia www.protezionecivile.regione.lombardia.it

Ai fini pianificatori, i Comuni dovranno definire con attenzione in sede di pianificazione dell'emergenza le aree destinate all'ammassamento dei soccorritori e all'accoglienza della popolazione, valutando sedi idonee allo scopo.


In particolare per la scelta delle aree di accoglienza dovranno essere tenute in considerazione le indicazioni, di cui alla check-list di seguito riportata:

SI	CON PRECAUZIONI/NO
<input type="checkbox"/> Rete Elettrica <input type="checkbox"/> Rete Idrica <input type="checkbox"/> Rete Fognaria <input type="checkbox"/> Terreno in bitume e/o cemento <input type="checkbox"/> Terreno Agricolo destinato da tempo a foraggio (prato stabile) <input type="checkbox"/> Area dismessa <input type="checkbox"/> Presenza di strutture per immagazzinaggio <input type="checkbox"/> Presenza di vie di accesso comode <input type="checkbox"/> Presenza area esterna per parcheggio automezzi <input type="checkbox"/> Presenza di aree adiacenti per eventuale espansione del campo <input type="checkbox"/> Presenza piazzole elisoccorso	<input type="checkbox"/> Alta tensione <input type="checkbox"/> Elettrodotti/gasdotti/oleodotti/acquedotti <input type="checkbox"/> Edifici pericolanti <input type="checkbox"/> Strutture sopraelevate (ciminiere, tralicci, antenne, gru, ...) <input type="checkbox"/> Rilievi potenzialmente pericolosi/cedenti, smottamenti e frane <input type="checkbox"/> Dighe, bacini idraulici, condotte forzate <input type="checkbox"/> Zone esondazione corsi d'acqua/ fenomeni di marea <input type="checkbox"/> Discarica bonificata <input type="checkbox"/> Forte presenza pericoli antropici (chimico, biologico, presenza di serbatoi/magazzini materiali infiammabili/merci pericolose) <input type="checkbox"/> Esposizione agenti meteorici <input type="checkbox"/> Terreno agricolo recente aratura

Tabella n. 5.2 - Check-list area di accoglienza (tratta dal “Manuale da campo” della Regione Lombardia)

Nel territorio provinciale è stata individuata un'area di ammassamento provinciale, sita in Comune di Bagnolo San Vito, nel campo sportivo della frazione di San Biagio:

Comune	Bagnolo San Vito (San Biagio)	Superficie	> 6.000 mq
Ubicazione	SP Ex SS n. 413	Fondo	Erboso
Utilizzo	Campo Sportivo	Illuminazione	Presente
Accessi	Dalla SP Ex SS n. 413	acqua	Presente
Strutture	spogliatoi	Fognatura	Presente
Delimitazione	Recinzione	Elettricità	Presente
Coord. G.B.	644776 N, 4997659 E	Gas metano	Presente
Quota	n.d.	Atterraggio elicotteri	-



5.8 IL CENSIMENTO DEI DANNI

La Regione Lombardia, con provvedimento di giunta (D.G.R. 22/12/2008 n. 8/8755) ha approvato la nuova direttiva per la gestione della post emergenza, che definisce i soggetti, le funzioni e le procedure di assegnazione dei contributi regionali per eventi calamitosi nel rispetto della L. 225/1992 e della L.R. 16/2004.

La direttiva riguarda la procedura che gli Enti locali devono seguire per segnalare i danni (pubblici e privati), conseguenti ad eventi calamitosi naturali che interessano il loro territorio.

Le segnalazioni dei danni, inoltrate esclusivamente on-line attraverso il sistema informatico **Ra.S.Da.** (RACcolta Schede DANni), sono successivamente verificate e validate dalle Sedi Territoriali della Regione, alle quali è attribuita la responsabilità delle fasi istruttorie e della successiva gestione dell'erogazione dei contributi.

La nuova direttiva riconosce soltanto i danni derivanti da eventi naturali che sono definiti secondo lo schema PRIM (Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi approvato con D.G.R. 8/05/2008 n. 7243) come ad esempio: inondazioni, frane, grandinate, trombe d'aria, incendi boschivi e terremoti.

Gli eventi vengono distinti in tre livelli, secondo l'impostazione dettata dalla L. 225/1992:

- livello a) - locale
- livello b) - sovralocale o regionale
- livello c) - nazionale

Gli eventi di livello b) regionale, gli unici per i quali la Regione riconosce contributi, sono dichiarati con decreto dell'Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia locale. Per eventi di livello regionale riconosciuti sono previsti contributi per il ripristino dei danni al settore pubblico, fino a una percentuale massima del 100%. Le percentuali di contributo sono stabilite sulla base dell'ISS, l'Indicatore di Stato di Salute economico dell'ente (elaborato dall'Osservatorio Statistico Regionale), che permette di individuare le realtà comunali economicamente più svantaggiate. L'eventuale cofinanziamento richiesto all'ente locale non sarà comunque superiore al 25%.

Non sono riconosciuti danni e contributi al settore agricolo (che dispone di fondi dedicati).

La direttiva prevede un limite economico (25.000 €) per le "spese di prima emergenza" (spese sostenute dall'Ente locale nelle prime ore in emergenza) e un limite temporale (i lavori devono essere conclusi entro 7 giorni).

Le amministrazioni provinciali e comunali con più di 20.000 abitanti sono escluse dai contributi per eventi di livello regionale, in analogia con quanto previsto dalla D.G.R. 3400/2006 sui pronti interventi.

Rispetto alla direttiva previgente, i contributi per interventi nel settore privato sono stati ridimensionati prevedendo un sostegno finanziario solamente per le prime case di soggetti privati residenti (abitazione principale di residenza) distrutte o gravemente danneggiate.

Infine, sull'utilizzo dei contributi regionali assegnati si introducono specifiche procedure di controllo, prima non previste, da parte della Regione attraverso del Sedi Territoriali.

Nel caso un evento calamitoso naturale venga dichiarato di livello c) (livello nazionale) e quindi dichiarato lo “stato di emergenza” con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5 della l. 225/1992, viene emanata apposita Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed eventuali fondi speciali per fronteggiare l’emergenza. I fondi potranno essere destinati al ristoro dei danni del settore pubblico e/o privato (comparto sia residenziale che produttivo). La Regione Lombardia può concorrere autonomamente con proprie risorse di bilancio.

Si rimanda al testo della direttiva per i dettagli relativi all’applicazione della stessa, sottolineando, in questo piano, solo alcuni punti salienti in merito a Segnalazione e Sistema Ra.S.Da:

- ogni qualvolta un evento calamitoso naturale significativo provoca danni sul proprio territorio, l’ente locale informa la Regione Lombardia mediante la compilazione della “scheda A” che deve essere effettuata entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento esclusivamente on-line accedendo dal portale di protezione civile regionale <http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/> e quindi al sistema Ra.S.Da. (www.rasda.regione.lombardia.it). La trasmissione della scheda A dà avvio al procedimento. L’ente locale deve compilare un’unica scheda A, anche se l’evento avesse provocato diversi danni o dissesti sul territorio.
- La scheda A di segnalazione danni deve essere accompagnata da adeguata documentazione fotografica in formato digitale che illustri con chiarezza gli effetti causati dall’evento calamitoso e l’elemento (o gli elementi) a rischio. Le principali aree colpite devono inoltre essere georeferenziate. Tale documentazione deve poter consentire alla Sede Territoriale una prima valutazione sulla ammissibilità della segnalazione e su tipo e consistenza dei danni occorsi.
- Nella scheda A vanno riportate anche eventuali spese di prima emergenza sostenute dall’ente. Condizione indispensabile affinché le spese di prima emergenza possano essere considerate ammissibili ai fini di eventuali contributi è la necessità di garantire la sicurezza delle persone e/o il ripristino della funzionalità di servizi pubblici essenziali.
- Gli importi relativi ai danni segnalati nella scheda A devono costituire stime attendibili basate su valori di costo di ricostruzione o per la realizzazione degli interventi necessari per il superamento dell’emergenza.
- la fase di validazione è la procedura attraverso la quale la Sede Territoriale verifica le condizioni affinché una segnalazione effettuata dall’ente locale possa essere considerata di livello regionale (livello b). Sulle schede A ritenute ammissibili la Sede Territoriale procede pertanto con la validazione entro 30 giorni dall’evento trasmettendone l’esito, entro i successivi 30 giorni, alla D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale. La procedura di validazione viene effettuata mediante sopralluogo dal tecnico della Sede Territoriale alla presenza del tecnico dell’ente che ha effettuato la segnalazione e che ha avviato il procedimento, mentre la fase di verifica di congruità degli importi segnalati è successiva. In sede di accertamento vengono valutati i seguenti elementi: nesso di causalità evento-danno, intensità

significativa dell'evento calamitoso naturale, estensione territoriale del fenomeno e rilevanza dei danni riscontrati, assenza di concause antropiche che possano aver favorito/innescato l'evento che ha causato il danno o possa aver provocato il danno medesimo; presenza di rischio per la pubblica incolumità con particolare riferimento alla presenza di centri permanentemente abitati e/o di infrastrutture viarie strategiche e/o di reti di servizi essenziali (acquedotti, fognature, depurazione). Tale elemento è da considerarsi prioritario e determinante rispetto a tutti i precedenti.